*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 113° — Numero 124

# GAZZETTA  UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* ROMA - Sabato, 13 maggio 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

#### 1971

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI ED ESAMI



## REGIONI



# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1971, n. **1424.**

**Autorizzazione al patronato A.C.L.I. per i servizi sociali dei lavoratori, con sede in Roma, ad acquistare un immobile.**

N. 1424. Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il patronato A.C.L.I. per i servizi sociali dei lavoratori, con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare, per il prezzo di lire 13.500.000, dalla signora Maria Laiosa, l'appartamento sito in Ragusa, fra le vie Carducci e Gela, di vani sei ed accessori.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 29 *aprile* 1972
*Atti del Governo, registro n.* 248, *foglio n.* 84. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 dicembre 1971, n. **1425.**

**Modificazioni allo statuto dell'Istituto nazionale di geofisica, in Roma.**

N. 1425. Decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, vengono apportate alcune modifiche allo statuto dell'Istituto nazionale di geofisica, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 2 *maggio* 1972
*Atti del Governo, registro n.* 248, *foglio n.* 85. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1972, n. **180.**

**Sostituzione di un membro e del segretario della rappresentanza italiana nella delegazione speciale per gli affari relativi alla ferrovia del Sempione.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 21 gennaio 1904, n. 15;

Visto il regio decreto 1° dicembre 1904, n. 684;

Visto il decreto luogotenenziale 16 novembre 1945, n. 758, col quale veniva ricostituita la rappresentanza italiana nella delegazione internazionale speciale per gli affari relativi alla ferrovia del Sempione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1952, n. 535;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1957, n. 1166;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1959, n. 935;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 1870;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1967, n. 807;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1971, n. 751;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'ambasciatore Silvio Daneo cessa di far parte della rappresentanza italiana nella delegazione internazionale speciale per gli affari relativi alla ferrovia del Sempione.

Art. 2.

L'ambasciatore Raffaele Ferretti è chiamato a far parte della rappresentanza italiana nella delegazione di cui al precedente articolo, quale rappresentante del Ministero degli affari esteri.

Art. 3.

L'ispettore capo superiore delle ferrovie dello Stato, dott. Luigi Colombo è nominato segretario della rappresentanza italiana, in sostituzione del direttore centrale di 1ª classe, ing. Mario Valdivieso, collocato a riposo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1972

LEONE

COLOMBO — VIGLIANESI — MORO — FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 6 *maggio* 1972
*Atti del Governo, registro n.* 248, *foglio n.* 111. — VALENTINI

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1972, n. **181.**

**Soppressione dell'agenzia consolare di 1ª categoria in Namur (Belgio).**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Udito il parere del consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

*Articolo unico*

L'agenzia consolare di 1ª categoria in Namur (Belgio), alle dipendenze del consolato generale di 1ª categoria in Charleroi (Belgio), è soppressa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1972

LEONE

MORO — FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 6 *maggio* 1972
*Atti del Governo, registro n.* 248, *foglio n.* 110. — VALENTINI

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1972, n. **182.**

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Pasquale Baylon, in Foggia.**

N. 182. Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Foggia in data 17 maggio 1970, integrato con postilla del 31 dicembre 1970 e con dichiarazione dell'11 luglio 1971, relativo alla erezione della parrocchia di S. Pasquale Baylon, in Foggia.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 3 *maggio* 1972
*Atti del Governo, registro n.* 248, *foglio n.* 96. — VALENTINI

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1972, n. **183.**

**Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale del Santissimo Nome di Maria, in Torino.**

N. 183. Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale del Santissimo Nome di Maria, in rione Città Giardino di Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 3 *maggio* 1972
*Atti del Governo, registro n.* 248, *foglio n.* 97. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1972, n. **184**.

**Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Luca, in Torino.**

N. 184. Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Luca, in Torino-Mirafiori sud.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1972*
*Atti del Governo, registro n.* 248, *foglio n.* 100. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1972, n. **185**.

**Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Michele arcangelo, in Torino.**

N. 185. Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Michele arcangelo, in Torino-Snia Viscosa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1972*
*Atti del Governo, registro n.* 248, *foglio n.* 99. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1972, n. **186**.

**Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Paolo apostolo, in Torino.**

N. 186. Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Paolo apostolo, in Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1972*
*Atti del Governo, registro n.* 248, *foglio n.* 98. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1972, n. **187**.

**Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Giovanna d'Arco, in Torino.**

N. 187. Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Giovanna d'Arco, in Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1972*
*Atti del Governo, registro n.* 248, *foglio n.* 102. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1972, n. **188**.

**Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Giovanni Maria Vianney, in Torino.**

N. 188. Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Giovanni Maria Vianney, in Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1972*
*Atti del Governo, registro n.* 248, *foglio n.* 101. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1972, n. **189**.

**Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale della Madonna di Pompei, in Torino.**

N. 189. Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale della Madonna di Pompei, in Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1972*
*Atti del Governo, registro n.* 248, *foglio n.* 103. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1972.

**Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato della nave cisterna « Bradano ».**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

*Articolo unico*

La nave cisterna « Bradano », viene iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 23 dicembre 1971.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1972

LEONE

TANASSI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1972*
*Registro n. 9 Difesa, foglio n. 195*

**(6946)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1972.

**Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, sull'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e successive modificazioni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente la composizione e la competenza degli organi dell'istituto predetto;

Visto il proprio decreto in data 8 aprile 1968, concernente la costituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto medesimo;

Considerato che il geom. Mario Gritti, nominato con il precitato decreto rappresentante del personale nel consiglio di amministrazione dell'istituto è cessato dal servizio in data 30 giugno 1971, a seguito di dimissioni dall'impiego;

Considerato che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 2 dell'allegato n. 1 alla circolare dell'Istituto

n. 55/1967, relativa alla designazione di due rappresentanti del personale nel predetto consiglio di amministrazione, sono elettori ed eleggibili tutti i dipendenti dell'Istituto in costanza di rapporto instaurato a qualsiasi titolo;

Ritenuto che, per effetto della cessazione del rapporto di impiego, deve dichiararsi, per il venir meno di uno dei requisiti essenziali di eleggibilità, la decadenza del geom. Mario Gritti dalla carica di rappresentante del personale nel consiglio di amministrazione dell'Istituto;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione del predetto geom. Mario Gritti;

Considerato che l'avv. Domenico Torre è risultato il primo dei non eletti a seguito delle elezioni svoltesi per la designazione dei due rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione dell'Istituto;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

L'avv. Domenico Torre è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in rappresentanza del personale ed in sostituzione del geom. Mario Gritti, cessato dal servizio a seguito di dimissioni dall'impiego.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1972

LEONE

DONAT-CATTIN — FERRARI-AGGRADI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1972*
*Registro n. 3 Lavoro e prev. soc., foglio n. 107*

(6772)

---

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1971.

**Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo della « XIII giornata del francobollo ».**

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 855, con il quale è stata fra l'altro autorizzata l'emissione di una serie di francobolli celebrativi della « XIII giornata del francobollo »;

Decreta:

*Articolo unico*

E' emesso un francobollo celebrativo della « XIII giornata del francobollo », nel valore da L. 25.

Detto francobollo è stampato in calcografia, su carta fluorescente, filigranata in chiaro a tappeto di stelle; formato carta: mm. 40 × 24; formato stampa: millimetri 36 × 20; la perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri; tiratura: quindici milioni di esemplari; colore: verde smeraldo; quartino: 50 esemplari.

La vignetta, che poggia sul lato lungo del formato ed è racchiusa da un filo di cornice, riproduce una nave della compagnia di navigazione « Tirrenia », che svolge servizio postale nel tratto Civitavecchia-Olbia. Sulla destra, in alto, è raffigurata una bandiera triangolare denominata « guidone postale », lo speciale distintivo — recante al centro l'emblema della Marina mercantile e verso l'asta la lettera « P » — inalberata dalle navi che effettuano il trasporto dei dispacci e dei pacchi postali. In alto a sinistra è situata, in carattere romano, la parola « ITALIA », con sotto l'indicazione del valore « L. 25 ». In basso, sempre in carattere romano, si trova la leggenda « XIII GIORNATA DEL FRANCOBOLLO ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1971

*Il Ministro*
*per le poste e le telecomunicazioni*
BOSCO

*Il Ministro per il tesoro*
FERRARI-AGGRADI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1972*
*Registro n. 13 Poste e telecom., foglio n. 275*

(6768)

---

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1972.

**Legalizzazione delle firme apposte su atti e documenti rientranti nelle attribuzioni degli organi periferici del Ministero della pubblica istruzione e da valere all'estero.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 4 della legge 11 maggio 1971, n. 390, recante modifiche ed integrazioni alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Ritenuta l'opportunità di delegare alle prefetture della Repubblica la competenza a legalizzare le firme sugli atti e i documenti rilasciati dagli organi periferici del Ministero della pubblica istruzione e da valere all'estero;

Visto l'avviso favorevole del Ministero dell'interno;

Visto l'art. 1 del regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297;

Decreta:

La competenza a legalizzare le firme sugli atti e i documenti rientranti nelle attribuzioni degli organi periferici del Ministero della pubblica istruzione e da valere all'estero, è delegata alle prefetture della Repubblica, nella cui circoscrizione territoriale hanno, rispettivamente, sede.

I prefetti della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 4 gennaio 1972

*Il Ministro*: MISASI

(6777)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1972.

**Nomina dei componenti del collegio dei revisori dei conti presso l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 132, concernente l'istituzione di un collegio dei revisori dei conti presso l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia;

Considerato che il collegio dei revisori suddetto, nominato per il quadriennio 1967-1971 con decreto ministeriale 28 aprile 1967, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1967, registro n. 8, pagina n. 125, è scaduto il 27 aprile c. a.;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del collegio dei revisori per il nuovo quadriennio;

Viste le designazioni delle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il collegio dei revisori dei conti, istituito presso l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, per il quadriennio decorrente dalla data del presente decreto è così composto:

*Presidente*:

Calamita dott. Mario, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

*Componenti*:

Frascione dott. Emidio, direttore di divisione, in rappresentanza del Ministero della sanità;

Padrono dott. Alessandro, vice prefetto, in rappresentanza del Ministero dell'interno.

Sono, inoltre, nominati i seguenti membri supplenti:

Salvador rag. Antonio, ragioniere principale, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Di Giorgi dott. Leonardo, segretario tecnico principale, in rappresentanza del Ministero della sanità;

Somma dott. Eduardo, vice prefetto ispettore ff., in rappresentanza del Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 gennaio 1972

*Il Ministro per la sanità*
MARIOTTI

*Il Ministro per il tesoro*
FERRARI-AGGRADI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1972*
*Registro n. 3 Sanità, foglio n. 308*

(6740)

---

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1972.

**Dichiarazione di « tipo approvato » per apparati radioelettrici di bordo.**

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 258 del regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il quinto comma dell'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616 che attribuisce al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni la competenza ad emettere le dichiarazioni di « tipo approvato » per gli apparecchi radioelettrici da installarsi nelle stazioni radio delle navi mercantili il cui impianto sia obbligatorio a norma della convenzione internazionale per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1967, con il quale sono state aggiornate le norme tecniche relative ai requisiti a cui devono soddisfare gli impianti radioelettrici a bordo delle navi mercantili e lusorie di cui al decreto ministeriale 22 novembre 1954;

Preso atto dell'esito degli accertamenti, effettuati da parte dell'Istituto superiore P.T. sui vari prototipi di apparecchi radioelettrici per il prescritto esame tecnico;

Decreta:

Gli apparecchi radioelettrici sottoindicati, essendo risultati rispondenti alle norme tecniche previste dal decreto ministeriale 24 maggio 1967 sono dichiarati di « tipo approvato ».

1. *Labes-Sirio IV* - Ricetrasmettitore radiotelefonico in VHF idoneo per qualsiasi nave.
2. *Labes-HT-15-N* Ricetrasmettitore radiotelefonico in VHF idoneo per qualsiasi nave.
3. *G. Massetti-ATL-11A* - Ricevitore autoallarme radiotelegrafico per navi munite stazione R.T.
4. *Irme-A070* - Ricevitore autoallarme radiotelegrafico per navi munite stazione R.T.
5. *S.P. Rad10-Sailor-RT141* - Ricetrasmettitore radiotelefonico in VHF idoneo per qualsiasi nave.
6. *Prod-EL-68/16-N* Ricetrasmettitore radiotelefonico in VHF idoneo per qualsiasi nave.
7. *Redifon-GR495* - Ricetrasmettitore radiotelefonico idoneo per qualsiasi nave.
8. *Standard-Novel-SR-C808S* Ricetrasmettitore radiotelefonico in VHF idoneo per navi inferiori a 500 Tsl.
9. *ITT Marine-STR20B* - Ricetrasmettitore radiotelefonico in VHF idoneo per navi inferiori a 500 Tsl.
10. *Iret Bora 12* - Ricetrasmettitore radiotelefonico in VHF idoneo per qualsiasi nave.
11. *Marconi-Argonaut S e SP* - Ricetrasmettitore radiotelefonico in VHF idoneo per qualsiasi nave.
12. *Redifon G. 341/B* Trasmettitore di bordo ad onde corte.

Roma, addì 16 marzo 1972

*Il Ministro*: Bosco

(6767)

---

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1972.

**Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Sicilia.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1971 relativo alla costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Sicilia;

Vista la lettera con la quale il sig. Francesco De Gregorio, membro del predetto comitato in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura designato dalla Confederazione generale italiana del lavoro, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Vista la nota n. 336/15/AM in data 31 gennaio 1972 con la quale l'organizzazione sindacale predetta ha designato il sig. Ferdinando Fiandaca in sostituzione del sig. Francesco De Gregorio;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Ferdinando Fiandaca è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Sicilia in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura ed in sostituzione del sig. Francesco De Gregorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1972

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

*Il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

**(6738)**

---

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1972.

**Nomina di un membro del consiglio direttivo dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 297, che istituisce l'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1946, che ne approva lo statuto e determina le modalità per la nomina del consiglio direttivo dell'istituto stesso;

Visto il decreto ministeriale n. 00.11998 in data 9 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1971, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 17, concernente la nomina del consiglio direttivo dell'istituto per il triennio 1° agosto 1970-31 luglio 1973;

Visto il decreto del Ministro per le finanze n. 00.6486 in data 10 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1972, registro n. 2 Monopoli, foglio n. 337, con il quale il dott. Mario Sinisi, quale direttore generale reggente l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è stato nominato presidente dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi, a decorrere dal 27 gennaio 1972;

Vista la determinazione del presidente dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi, con la quale il dott. Giovanni Ghezzi, direttore dell'istituto stesso, è stato collocato a riposo a decorrere dal 29 gennaio 1972, ai sensi dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336;

Vista la determinazione del presidente dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi in data 21 febbraio 1972, con la quale il prof. Emanuel Marcelli è stato incaricato della reggenza temporanea dell'istituto stesso;

Vista la delibera con la quale il consiglio direttivo dell'istituto ha ratificato, nell'adunanza del 29 febbraio 1972, la nomina a reggente dell'istituto stesso del professor Emanuel Marcelli;

Decreta:

Il prof. Emanuel Marcelli, quale direttore reggente dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi, è chiamato a far parte del consiglio direttivo dell'istituto stesso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1972

*Il Ministro*: PELLA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 14 *aprile* 1972
*Registro n.* 5 *Monopoli, foglio n.* 77

**(6774)**

---

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1972.

**Variazione allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli uffici del lavoro portuale per l'anno 1972.**

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 7 e 10 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269, e successivamente modificato con la legge 25 maggio 1939, n. 880, contenente le norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi;

Visto il decreto interministeriale in data 15 luglio 1971 con il quale sono stati approvati gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale per l'anno 1972;

Ritenuta la necessità di istituire un apposito capitolo di competenza nello stato di previsione dell'entrata del corrente esercizio 1972, al fine di prelevare dal « Fondo di riserva » l'importo di L. 350.000.000 necessario per le spese di costruzione, arredamento e di primo impianto per il funzionamento di una casa di soggiorno per lavoratori portuali in Guardia Piemontese Terme (Cosenza);

Ritenuta la necessità di modificare la denominazione del cap. 501 dello stato di previsione della spesa, per il corrente anno 1972, al fine di includervi le spese di costruzione, di arredamento e di primo impianto per il funzionamento di una casa di soggiorno per lavoratori portuali in Guardia Piemontese Terme;

Considerata l'opportunità di apportare variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale per l'anno 1972;

Sentito il comitato amministrativo del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate:

l'istituzione del cap. 501 per l'entrata in conto capitale (Cat. X) prelevamento dal fondo di riserva;

la seguente denominazione del cap. 501 dello stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale per l'anno 1972 « Costruzione di case di soggiorno per lavoratori portuali e spese di arredamento e di primo impianto per la loro funzionalità » (art. 4 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269).

Art. 2.

Sono approvate le seguenti variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale, per l'anno 1972:

*Entrata*:

| | |
|---|---|
| Cap. 501. — Prelevamento dal fondo di riserva per provvedere ad interventi ai sensi dell'art. 4 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, modificato con la legge 3 marzo 1932, n. 269 | L. 350.000.000 |

*Spesa*:

| | |
|---|---|
| Cap. 501. — Costruzione di case di soggiorno per lavoratori portuali e spese di arredamento e di primo impianto per la loro funzionalità (art. 4 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269 | L. 350.000.000 |

Roma, addì 27 marzo 1972

*Il Ministro per la marina mercantile*
CASSIANI

*Il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

(6769)

---

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1972.

**Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Pisa.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 29 aprile 1971, n. 161, con il quale l'amministrazione provinciale di Pisa ha deliberato di chiedere la classificazione tra le provinciali della strada del « Biscottino » che ha inizio dall'incrocio con la strada statale n. 67-*bis* « Tosco-Romagnola » in località Biscottino e termine all'incrocio con la strada statale n. 1 « Aurelia » in località Mortellini, dell'estesa di km. 7 + 000;

Visto il voto 18 gennaio 1972, n. 2011/71, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso, al riguardo, parere favorevole;

Ritenuto, quindi, che la strada suddetta può essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse dell'estesa di km. 7+000 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario), è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1972

*Il Ministro*: FERRARI-AGGRADI

(6770)

---

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1972.

**Trasferimento delle acque minerali e termali e delle cave e torbiere alla regione Lombardia.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

Visto l'unito elenco delle acque minerali e termali e delle cave e torbiere esistenti nel territorio della regione Lombardia;

Sentita la regione;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito elenco delle acque minerali e termali e delle cave e torbiere trasferite alla regione Lombardia.

Art. 2.

Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente Decreto si procederà alla consegna dall'intendente di finanza competente per territorio, con l'intervento del rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alla regione dei beni di cui all'art. 1 facendola constare da appositi processi verbali.

I processi verbali di consegna, sottoscritti dagli intervenuti, costituiranno titolo per la trascrizione immobiliare e per la voltura catastale dei beni stessi a favore della regione.

Art. 3.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data di inizio dell'esercizio delle funzioni amministrative trasferite alla regione con i decreti legislativi emanati in forza dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alla regione da tale data.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1972

*Il Ministro per le finanze*
PELLA

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
GAVA

**Elenco delle acque minerali e termali e delle cave e torbiere trasferite alla regione Lombardia a norma dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281**

| Numero d'ordine | Comune e località | Denominazione | Sostanza minerale | Titolare della concessione | Natura e data del provvedimento concessivo | Durata della concessione | Superficie in ettari (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROVINCIA DI BERGAMO | | | | |
| 1 | Moio de' Calvi e Piazza Brembana | Stella Alpina | Acque minerali | Soc. p. az. Stella Alpina | D. M. 9-2-1955 | Anni 30 | 138 |
| 2 | S. Omobono Imagna | Fonti di S. Omobono Imagna | Id. | Comune di S. Omobono Imagna | D. M. 1°-12-1967 | Anni 20 | 29,400 |
| 3 | Trescore e Zandobbio | Terme di Trescore Balneario | Id. | Soc. p. az. Terme Riunite di Trescore B. | D. M. 30-3-1940 | Anni 60 | 51.33 |
| 4 | Spinone | Fonte San Carlo | Id. | Soc. p. az. San Carlo, Spinone | D. M. 18-7-1944 | Anni 30 | 72.29 |
| 5 | Gaverina e Casazza | Fonti Minerali di Gaverina | Id. | Fonti di Gaverina Soc. p. az. | D. M. 13-4-1939 | Anni 60 | 70.75 |
| 6 | S. Pellegrino | Procastello | Id. | Comuni di S. Pellegrino e S. Giovanni B. | D. M. 7-2-1939 | Perpetua | 0.16.40 |
| 7 | Bracca | Sorgente Bracca Antica Fonte | Id. | Comune di Bracca | D. M. 17-5-1933 | Perpetua | 0.26.50 |
| 8 | San Pellegrino | Sorgente San Pellegrino | Id. | Soc. p. az. San Pellegrino | D. M. 2-6-1933 | Perpetua | 6.11.48 |
| 9 | Zogno | Sorgente Flavia | Id. | Soc. A.M.A. Soc. p. az. | D. pref. 14-6-1968 | Anni 10 | 26.71 |
| 10 | Spinone, Monasterolo del Castello e Casazza | Endine o Fonti Nuove di Gaverina | Id. | Soc. Fonti di Monasterolo | D. M. 22-6-1951 | Anni 30 | 370 |
| 11 | Oltre il Colle | Fonte del Drago | Id. | Soc. SIAM | D. M. 30-3-1954 | Anni 30 | 11.50 |
| 12 | S. Pellegrino | Procastello 2° | Id. | Comuni di S. Pellegrino e S. Giovanni B. | D. pref. 19-8-1959<br>D. pref. 8-7-1970 | Anni 10<br>Rinnovo | 9.59.27 |
| 13 | Albino | Valmanna | Id. | Soc. Terme e Fonti Minerali di Albino | D. M. 21-5-1963 | Anni 30 | 3.23.08 |
| 14 | Clusone | Fonte Sales | Id. | Soc. Fonti Idrominerali « La Pineta » Soc. p. az. | D. pref. 15-7-1964 | Anni 10 | 400.54 |
| 15 | Sedrina, Sorisole e Villa d'Almè | Monte dei Giubilini | Id. | Fonti Prealpi, Soc. p. az. | D. pref. 10-12-1964 | Anni 10 | 158 |
| 16 | Bianzano e Spinone | S. Carlo Nuova | Id. | Soc. Fonti S. Carlo, Soc. p. az. | D. pref. 10-12-1964 | Anni 10 | 115,68 |
| 17 | Calusco d'Adda | Monte Giglio, calcare marnoso | Id. | Soc. Italcementi, Soc. p. az. | D. D. 22-6-1961 | Anni 10 | 0.34.90 |
| 18 | Peja | Mappale 962, calcare da costruzione e usi industriali | Id. | Ditta Lucchini Giuseppe, Leffe | D. D. 15-6-1966 | Anni 10 | 0.17.29 |

| Numero d'ordine | Comune e località | Denominazione | Sostanza minerale | Titolare della concessione | Natura e data del provvedimento concessivo | Durata della concessione | Superficie in ettari (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PROVINCIA DI BRESCIA | | | |
| 1 | Ponte di Legno | S. Apollonia | Acque minerali | Eredi dott. Diocle Paris, rappresentati da sig.ra Amelia Paris in Zanon del Bo | D. M. 23-2-1937<br>D. M. 20-10-1947 (trasferimento)<br>D. M. 14-9-1954 (trasferimento) | Anni 60 | 1 |
| 2 | Angolo | Fiume Dezzo | Id. | Soc. A.T.A., Breno | D. M. 12-5-1947<br>D. M. 21-5-1954 (trasferimento) | Anni 30 | 214 |
| 3 | Darfo | Fonti del Casino Boario | Id. | Soc. Terme di Boario, Soc. p. az., corso Palestro 38, Brescia | D. M. 27-11-1931 | Perpetua | 10 95 99 |
| 4 | Darfo | Fonti Sacco Boario | Id. | Soc. Terme di Boario, Soc. p. az., corso Palestro 38, Brescia | D. M. 3-2-1940 | Anni 90 | 267 |
| 5 | Vallio | Castello | Id. | Soc. p. az. Fonti di Vallio, Vallio | D. M. 23-2-1955<br>D. M. 6-2-1971 (trasferimento) | Anni 30 | 43 |
| 6 | Gardone Val Trompia | Saiocca | Id. | Baldassare Belleri, Gardone V.T. | D. pref. 14-7-1970 (in corso di rinnovo) | | 36 |
| 7 | Darfo | Angolo Gorzone | Id. | Soc. A.T.A., Breno | D. pref 3-5-1962 | Anni 10 | 58 |
| 8 | Collio Val Trompia | Fonte Busana | Id. | Soc. Idritalia, Soc. p. az. presso dott. G. F. Ratti, via Bianca Maria di Savoia, 10, Milano | D. M. 18-6-1963 | Anni 20 | 17 |
| 9 | Salò | Fonti di Salò | Id. | Ditta Amos Tonoli, Salò | D. pref 15-1-1966 | Anni 10 | 63 |
| 10 | Darfo | Pianezze | Id. | Soc. Terme di Boario, corso Palestro, 38, Brescia | D. pref 19-8-1968<br>D. pref. 19-8-1968 (rinnovo) | Anni 10 | 143 |
| 11 | Sirmione | Boiola | Id. | Soc. p. az. Terme e Grandi Alberghi, Sirmione | Art. 64, secondo comma, lett. c), del R D 29 luglio 1927, n. 1443<br>D. M. 25-7-1968 | Anni 25 (dal 1-1-1969)<br>concessione | 10 900 |
| | | | | PROVINCIA DI COMO | | | |
| 1 | Taceno | Tartavalle | Acqua minerale | Eredi Mantegazza, Taceno | D M. 17-5-1933 (originario)<br>D M 24-5-1962 (trasferimento) | Perpetua | 7 72 80 |
| 2 | Tavernerio | Plinia del Tisone | Id | Soc Canturina di Aldo Allievi & C., Cantù | D. M. 24-6-1949 (originario)<br>D. M. 15-5-1963 (trasferimento)<br>D. M. 3-7-1969 (trasferimento)<br>D. M. 13-6-1970 (trasferimento) | Anni 30 | 26 05 00 |

| Numero d'ordine | Comune e località | Denominazione | Sostanza minerale | Titolare della concessione | Natura e data del provvedimento concessivo | Durata della concessione | Superficie in ettari (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Introbio | Daggio | Acqua minerale | Soc. p. az. Norda Primaluna (Como) | D. M. 4-5-1957<br>D. M. 11-1-1971 (trasferimento) | Anni 30 | 51.00.00 |
| 4 | Id. | Introbio | Id. | Id. | D. M. 19-5-1960<br>D. M. 11-1-1971 (trasferimento) | Anni 30 | 60.00.00 |
| 5 | Id. | Daggio Est | Id. | Id. | D. pref. 8-5-1963<br>D. M. 11-1-1971 (trasferimento) | Anni 10 | 105.00.00 |
| 6 | Barni | S. Luigi | Id. | Soc. r.l. S. Luigi Barni (Como) | D. M. 19-5-1960 | Anni 30 | 98.00.00 |
| 7 | Canzo | Fonte di Gajum | Id. | Soc. p. az. Fonte di Cajum, Canzo (Como) | D. pref. 28-11-1961 (originario)<br>D. M. 18-6-1970 (prorogato) scade 28 novembre 1971 | Anni 10 | 98.00.00 |
| 8 | Plesio | Sorgente Chiarella | Id. | Soc. p. az. Acque Minerali Val Menaggio, Plesio (Como) | D. M. 3-12-1963 | Anni 30 | 39.00.00 |
| 9 | Lomazzo e Cadorago | Fonte S. Antonio | Id. | Soc. p. az. Verga Antonio, Spumador Lomazzo | D. pref. 28-8-1965 (originario)<br>D. M. 26-3-1970 (prorogato) fino al 27 agosto 1995 | Anni 10 | 152.00.00 |
| 10 | Plesio | Chiarella Nord est | Id. | Soc. p. az. Acque minerali Val Menaggio, Plesio | D. pref. 21-6-1967 | Anni 10 | 80.00.00 |
| 11 | Lanzo di Intelvi | Sorgente Paraviso | Id. | Raveglia Francesco e Figli, via L. da Vinci, 7, Milano | D. pref. 31-1-1969 | Anni 10 | 75.00.00 |
| 12 | Introbio | Kinda | Id. | Solaco Italiana di Gilberto Baj Macario e C., via F. Casati 20, Milano | D. pref. 1-7-1970 | Anni 10 | 110.00.00 |
| 13 | Romanò Brianza | Romanò Brianza | Argilla | Soc. a.s. Vallambro Fornace laterizi, Briosco (Milano) | D. D. 15-7-1963<br>D. D. 8-10-1968 proroga (scade il 7 ottobre 1971) | Anni 5<br>Anni 3 | 2.36.50 |

PROVINCIA DI MILANO

| Numero d'ordine | Comune e località | Denominazione | Sostanza minerale | Titolare della concessione | Natura e data del provvedimento concessivo | Durata della concessione | Superficie in ettari (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Colombano al Lambro | Gerette | Acqua minerale | Soc. p. az. Fonti minerali Gerette, S. Colombano al Lambro | D. M. 30-3-1951 | Anni 30 | 37.00.00 |
| 2 | Segrate | Cassinella di Vimodrone | Sabbia e ghiaia | Soc. p. az. C.M.S. Cave materiali sabbiosi, via Conservatorio n. 30, Milano | D. D. 22-6-1970 | Anni 10 | 10.24.49 |

| Numero d'ordine | Comune e località | Denominazione | Sostanza minerale | Titolare della concessione | Natura e data del provvedimento concessivo | Durata della concessione | Superficie in ettari (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Magenta | Via Milano | Sabbia e ghiaia | F.lli Airoldi Giovanni e Alessandro, Magenta | D. p:ef. 14-12-1965 | Anni 9 | 0.55.80 |

PROVINCIA DI PAVIA

| Numero d'ordine | Comune e località | Denominazione | Sostanza minerale | Titolare della concessione | Natura e data del provvedimento concessivo | Durata della concessione | Superficie in ettari (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canneto Pavese e Broni | Fonte di Recoaro di Broni | Acqua minerale | Canepa *Silvio di Broni* | D. M 12-3-1930 | Perpetua | 2 53 20 |
| 2 | Rivanazzano | Pozzo Terme | Acque salso-bromo-iodiche | Soc. Nuove Terme di Rivanazzano | D. M 17-5-1933 | Perpetua | 0.22 80 |
| 3 | Godiasco | Salice Terme | Id. | Soc. p. az. Terme di Salice, sede Milano, domicilio Salice Terme | D. M 13-11-1942 | Perpetua | 18 50 20 |
| 4 | Id | Monte Alfeo | Id. | Idem | D. M 17-8-1942 | Perpetua | 0 51 73 |
| 5 | Rivanazzano | S. Francesco | Acque solfuree | F.lli Bertetti Enrico, Alberto e Giuseppe, Rivanazzano | D. M 20-9-1935 | Perpetua | 2 86 34 |
| 6 | Miradolo | Terme di Miradolo | Acque salso-bromo-iodiche | Soc. p. az. Terme di Miradolo | D. M 13-4-1939 | Anni 60 | 72 87 96 |
| 7 | Godiasco e Rivanazzano | Boschetto | Id. | Cav. Giulio Negrini, Salice Terme | D. M 8-8-1963 | Anni 30 | 60 00 00 |
| 8 | Cecima | Case Cucchi | Pietra silicea | Soc. r.l. Geocave, via Cavour, 28, Piacenza | D. D. 11-9-1970 | Anni 5 | 0 40 70 |
| 9 | Vigevano | Polveriera | Sabbia e ghiaia | Ditta Natale Mario, via G. Verdi n. 25, Vigevano | D. D. 18-9-1970 | Anni 10 | 3 15.00 |

PROVINCIA DI SONDRIO

| Numero d'ordine | Comune e località | Denominazione | Sostanza minerale | Titolare della concessione | Natura e data del provvedimento concessivo | Durata della concessione | Superficie in ettari (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valmasino | Fonti termali di Masino Bagni | Acque termali | Soc. p. az. Terme Bagni di Masino, via Donizetti, 38, Milano | D. M 16-11-1929 (originario)<br>D. M. 18-9-1958 (trasferimento)<br>D. M. 26-3-1963 **(trasferimento)** | Perpetua | 0 43 00 |
| 2 | Valfurva | S. Caterina di Valfurva | Acqua minerale | Com. di Bormio | D. M. 17-5-1933 | Perpetua | 0 55 60 |
| 3 | Valdidentro | Bagni di Bormio | Id. | Soc. p. az. Bagni di Bormio | D. M. 27-2-1940 | Perpetua | 12 86 40 |
| 4 | Valdisotto | Levissima | Id. | Soc. p. az. Fonti Levissima, piazzetta Bossi, 3, Milano | D. M. 25-8-1949 (originario)<br>D. M. 24-6-1954 (trasferimento)<br>D. M. 8-11-1960 (trasferimento)<br>D. M. 29-9-1967 (trasferimento) | Anni 50 | 117 02 25 |

| Numero d'ordine | Comune e località | Denominazione | Sostanza minerale | Titolare della concessione | Natura e data del provvedimento concessivo | Durata della concessione | Superficie in ettari (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Valdisotto | Suena le Prese Dosso | Acqua minerale | Soc. p. az. Fonti Levissima, piazzetta Bossi, 3, Milano | D. pref. 10-5-1957 (originario)<br>D. M. 22-10-1966 (trasferimento)<br>D. M. 25-7-1968 (**proroga**) | Anni 10<br><br>Anni 30<br>Scade il 9-5-1977 | 168.00.00 |
| 6 | Piuro | Sorgente dei Rovani | Id. | Soc. p. az. DE.BI. Derivati biologici, via Serbelloni, 1, Milano | D. M. 23-7-1969<br>D. M. 16-3-1970 (trasferimento) | Anni 30 | 96.00.00 |
| 7 | Valdisotto | Levissima Valle del Prete Massaniga | Id. | Soc. p. az. Fonti Levissima, Milano | D. M. 28-8-1963 | Anni 30 | 237.00.00 |
| 8 | Grosio | Fonte Serena | Id. | Soc. r.l. Fonte Serena, Grosio | D. pref. 5-5-1965 (originario)<br>D. pref. 21-9-1965 (modificato) | Anni 10 | 45.00.00 |
| 9 | Piuro | Aurosina | Id. | Soc. p. az. Fonti acque minerali, via Serbelloni, 1, Milano | D. pref. 6-6-1966 (originario)<br>D. M. 16-3-1970 (trasferimento)<br>D. M. 7-5-1971 (trasferimento) | Anni 10 | 50.00.00 |
| 10 | Valdisotto | Bosco Le Piane | Id. | Soc. p. az. Fonti Levissima, Milano | D. pref. 23-11-1966 | Anni 10 | 250.00.00 |

PROVINCIA DI VARESE

| Numero d'ordine | Comune e località | Denominazione | Sostanza minerale | Titolare della concessione | Natura e data del provvedimento concessivo | Durata della concessione | Superficie in ettari (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malnate | Fontanelle | Sabbia e ghiaia | Ditta Nino Antonio, Nidoli, Ternate | D. D. 23-5-1966 | Anni 10 | 0.58.80 |
| 2 | Casalzuigno | Cave Valcuvia | Id. | Impresa Felli Gioacchino Ferdinando, Casalzuigno | D. D. 18-7-1969 | Anni 7 | 0.45.80 |
| 3 | Cugliate Fabiasco | Cava del Tresa | Id. | Ditta Nino Antonio, Nidoli, Ternate | D. D. 9-2-1970 | Anni 5 | 0.06.00 |
| 4 | Vedano Olona | Fontanelle 2° | Id. | Ditta Nino Antonio Nidoli, Ternate | D. D. 29-8-1970 | Anni 5 | 0.38.50 |
| 5 | Cardano al Campo | Cave di Cardano | Id. | Soc. a.s. Cave di Cardano di Scarabelli & C., Cardano al Campo | D. D. 21-11-1970 | Anni 10 | 0.89.10 |

Visto, *il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
GAVA

Visto, *il Ministro per le finanze*
PELLA

(6490)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1972.

**Condizioni e modalità per la concessione ed erogazione delle anticipazioni ai comuni, ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi generali e speciali riguardanti la Cassa depositi e prestiti approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865, con la quale la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere anticipazioni ai comuni per l'acquisizione di aree occorrenti per la realizzazione degli interventi di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive integrazioni e modificazioni;

Ritenuta la necessità di stabilire le condizioni e modalità per la concessione ed erogazione delle anticipazioni;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa in data 17 novembre 1971;

Ritenuta l'urgenza e con riserva di darne comunicazione ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria, al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Art. 1.

Per il fabbisogno delle operazioni di anticipazione, nei limiti di 150 miliardi, con carattere di fondo di rotazione ai sensi dell'art. 23 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, la Cassa potrà avvalersi sia dei fondi propri sia dei fondi speciali di cui all'art. 7 della legge 1° giugno 1971, n. 291 e all'art. 45 della citata legge 22 ottobre 1971, n. 865 nonché delle giacenze relative alle somme da somministrare sui mutui concessi.

Art. 2.

Le anticipazioni potranno essere concesse ai comuni sulla base del piano di zona, regolarmente approvato, entro il limite del 20 % della spesa prevista dalla relazione finanziaria per l'acquisizione delle aree, detratti gl'importi già corrisposti per lo stesso scopo da altri enti finanziatori.

Art. 3.

La domanda del sindaco, tendente ad ottenere l'anticipazione, dovrà contenere la dichiarazione che la somma richiesta è al netto degl'importi eventualmente corrisposti da altri enti; riportare gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di approvazione del piano di zona; essere corredata da copia di deliberazione della giunta comunale, divenuta esecutiva ai sensi di legge, e da copia della relazione finanziaria.

La delibera di giunta deve contenere anche l'impegno a richiedere tempestivamente la concessione del mutuo corrispondente ai sensi della legge 29 settembre 1964, n. 847.

Art. 4.

La domanda per l'erogazione dell'anticipazione dovrà essere corredata dal nulla osta dell'autorità tutoria, da rilasciarsi con espresso riferimento al decreto di esproprio o, in caso di cessione volontaria dell'immobile, al contratto preliminare di acquisto.

Art. 5.

I provvedimenti di concessione delle anticipazioni saranno comunicati alle regioni interessate per gli adempimenti di cui all'art. 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1972

*Il Ministro*: COLOMBO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1972*
*Registro n. 11 Cassa dep. e prest., foglio n. 208*

(6766)

---

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1972.

**Nuove piante organiche e denominazione delle nuove qualifiche del personale dell'Istituto nazionale della nutrizione.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1, lettera *d*) della legge 6 marzo 1958, n. 199, con il quale è stata conferita all'Istituto nazionale della nutrizione personalità giuridica di diritto pubblico sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la legge 25 febbraio 1963, n. 258, recante le norme regolatrici dell'assetto e dell'organizzazione dell'Istituto nazionale della nutrizione;

Visto il regolamento giuridico ed economico per il personale dell'Istituto nazionale della nutrizione, approvato con decreto 6 aprile 1964 del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo ai nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Vista la delibera in data 6 aprile 1971 del comitato amministrativo dell'Istituto nazionale della nutrizione, con la quale sono state estese al personale dell'istituto medesimo le norme relative al riassetto delle carriere e delle retribuzioni degli impiegati civili dello Stato di cui ai citati decreti del Presidente della Repubblica numeri 1077 e 1079 del 28 dicembre 1970;

Considerato che lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente dall'Istituto nazionale della nutrizione, a norma del citato regolamento organico, sono allineati a quelli degli impiegati civili dello Stato;

Ritenuta, pertanto, la necessità di approvare la delibera assunta in data 29 novembre 1971 dal comitato amministrativo dell'Istituto nazionale della nutrizione, con la quale — ai sensi dell'art. 132, ultimo comma, e degli articoli 13, 18, 23 e 29 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 28 dicembre 1970 — è stata disposta, con effetto dal 1° luglio 1970, la determinazione delle nuove piante organiche e la denominazione delle nuove qualifiche del personale dell'istituto medesimo, secondo la tabella « A » facente parte integrante della delibera stessa;

Decreta:

E' approvata la delibera assunta in data 29 novembre 1971 dal comitato amministrativo dell'Istituto nazionale della nutrizione nonchè l'allegata tabella « A », facente parte integrante della delibera stessa e concernente la determinazione delle nuove piante organiche e la denominazione delle nuove qualifiche del personale dell'istituto medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1972

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
NATALI

p. *Il Ministro per il tesoro*
SINESIO

TABELLA *A*

**Tabella dei ruoli dell'Istituto nazionale della nutrizione**

| Parametro | Qualifica | Posti di organico |
|---|---|---|
| | A. — CARRIERA DIRETTIVA | |
| | *Ruolo del direttore dell'istituto* | |
| 825<br>772<br>609<br>535<br>443 | Direttore dell'istituto | 1 |
| | | 1 |
| | *Ruolo dei direttori di laboratorio* | |
| 772<br>609<br>535<br>443 | Direttore di laboratorio | 8 |
| | | 8 |
| | *Ruolo del personale di ricerca* | |
| 535 | Ricercatore principale | 5 |
| 443<br>387<br>317<br>243 | Ricercatore di I classe<br>Ricercatore di II classe<br>Ricercatore di III classe<br>Aiuto ricercatore | 40 |
| | | 45 |
| | *Ruolo del personale amministrativo* | |
| 530 | Direttore dei servizi amministrativi | 1 |
| 426<br>387 | Direttore di divisione | 2 |
| 307<br>257<br>190 | Direttore di sezione<br>Consigliere | 8 |
| | | 11 |
| | B. — CARRIERA DI CONCETTO | |
| | *Ruolo del personale esperto di laboratorio* | |
| 370 | Esperto capo | 4 |
| 302<br>260 | Esperto principale | 14 |
| 227<br>188<br>160 | Esperto | 14 |
| | | 32 |
| | *Ruolo del personale di segreteria e di ragioneria* | |
| 370 | Segretario capo | 1 |
| 297<br>255 | Segretario principale | 5 |
| 218<br>178<br>160 | Segretario | 4 |
| | | 10 |
| | C. — CARRIERA ESECUTIVA | |
| | *Ruolo del personale aiutante tecnico* | |
| 245 | Aiutante tecnico superiore | 3 |
| 218<br>188 | Aiutante tecnico principale | 10 |
| 168<br>143<br>128 | Aiutante tecnico | 9 |
| | | 22 |
| | *Ruolo del personale esecutivo addetto agli uffici* | |
| 245 | Coadiutore superiore | 2 |
| 213<br>183 | Coadiutore principale | 7 |
| 163<br>133<br>120 | Coadiutore | 6 |
| | | 15 |
| | D. — CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO | |
| | *Ruolo degli agenti tecnici* | |
| 165<br>143 | Agente tecnico capo | 2 |
| 133 | Agente tecnico | 3 |
| | | 5 |
| | *Ruolo del personale ausiliario addetto agli uffici* | |
| 165<br>143 | Commesso capo | 5 |
| 133<br>115<br>100 | Commesso | 9 |
| | | 14 |

Roma, addì 5 aprile 1972

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
NATALI

p. *Il Ministro per il tesoro*
SINESIO

**(6776)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

### Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 28 aprile 1972:

Fanti Mario, notaio residente nel comune di Roma, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Porto Recanati, distretto notarile di Macerata.

Celentano Luigi, notaio residente nel comune di Scilla, distretto notarile di Reggio Calabria, è trasferito nel comune di Reggio Calabria.

Curzio Pietro, notaio residente nel comune di S. Angelo a Fasanella, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Cava dei Tirreni, stesso distretto notarile.

(6801)

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

### Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1972 al registro n. 8, foglio n. 91, è stato dichiarato improponibile, in conformità del parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario in data 10 novembre 1966 proposto dal sig. Mercuri Alfredo avverso:

*a*) il decreto 30 luglio 1965, n. 14411/18976 del provveditorato alle opere pubbliche per la Calabria con il quale sono stati approvati il progetto generale e quello esecutivo di primo stralcio dei lavori di costruzione e sistemazione di strade interne del comune di Nicastro, lavori dichiarati di pubblica utilità e urgenti ed indifferibili, nonchè:

*b*) il decreto 14 ottobre 1965, n. 18208-*a* del prefetto di Catanzaro con il quale si autorizza il comune di Nicastro ad occupare, fra l'altro, per l'esecuzione dei predetti lavori, un terreno della ditta Mercuri Alfredo, in località S. Spirito.

(6781)

## MINISTERO DELLE FINANZE

### Avviso di rettifica

Nella tabella dei prelievi applicabili dal 1° ottobre 1971 al 31 ottobre 1971 agli alimenti composti per animali, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 22 gennaio 1972, alla pagina 600, rigo secondo

invece di:

« a norma dei Regolamenti n. 2085/71, n. 21100/71 e numero 2210/71 »,

leggere:

« a norma dei Regolamenti n. 2085/71, n. 2100/71 e numero 2210/71 ».

(6844)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Bianco pisano di San Torpé ».

Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per il vino « Bianco pisano di San Torpé » ha espresso in merito parere negativo, nel senso che la denominazione del vino di cui trattasi non venga, per ora, riconosciuta di origine « controllata » ma rimanga nella categoria delle denominazioni di origine « semplice » e che la zona di produzione, così come proposta dagli interessati, venga, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 930, delimitata con decreto ministeriale nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni al suddetto parere dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

*Descrizione dei confini della proposta del comprensorio in senso orario tavolette 1 25.000. Vino « Bianco pisano San Torpé »*

La delimitazione della zona di produzione del vino bianco pisano San Torpé ha inizio ad est, al confine della provincia di Pisa con quella di Firenze, in località Bocca d'Elsa.

Scende verso sud seguendo i confini della provincia di Pisa-Firenze fino alla carreggiabile che passa da « Serra », quota 191 comune di Peccioli e piegando ad ovest percorre la strada che per Cedri, Montelopio, Fabbrica di Peccioli, scende nella valle dell'Era.

Per una carrareccia raggiunge il Molino Ripassaia, Tonaca (quota 80) e raggiunge il fiume Era per la strada campestre; ne costeggia la riva destra verso sud ovest e lo supera all'altezza del guado, quindi prende la strada che porta a Ca il Molino (quota 80).

Per la carrozzabile raggiunge Fabbri, attraversa il torrente Ragone e sale a nord per la S. S. Volterrana fino al km. 14,250; piega quindi ad ovest e seguendo la carrareccia per Ragoncino e Colle dell'Asino attraversa il botro al Piano, sotto quota 98. Poi segue la carreggiabile, passando a nord di Vezzano, Ca S. Valeriano e Ca S. Francesco e risalendo a nord giunge al torrente Fosce, che risale verso sud per 500 metri fino alla carrareccia che porta a Il Casino da qui per il podere Trieste passa sotto Montaute e si identifica con il rio Cecinella che risale per 500 metri piegando quindi a nord fino ad un piccolo affluente di sinistra del rio stesso proveniente da quota 255; passando sotto Piano delle Vigne segue un sentiero a nord ovest che scende nel torrente Sterza.

Da questo punto la delimitazione risale il suddetto torrente (che è anche il confine comunale di Chianni con Laiatico e poi di Riparbella) giungendo all'estremo sud del comprensorio, dove il rio Gusciane si immette nella Sterza, a nord di quota 460.

La delimitazione risale quindi a nord ovest, indi a nord seguendo sempre il confine del comune di Chianni fino a quota 527, sotto monte Prunicce; da qui volge ad ovest e per quota 462 ed il botro Riseccoli arriva al lago Solvay nel punto di immissione del botro suddetto. Percorre la riva est del lago, risale un tratto del fiume Fine e il botro del Ricavo fino a quota 93; quindi per quota 133, costeggia il tratto pianeggiante della riva destra del fiume Fine, si collega con la carrareccia che sale a quota 122; ritrova e risale il fiume Fine fino all'incrocio con la via S. Luce Lorenzana che percorre verso nord fino a quando, nei pressi di Ca S. Alberto, non trova il confine comunale S. Luce Casciana Terme, che segue sempre verso nord fino a toccare quello di Lorenzana che costeggia per 200 metri a sud.

Quindi per la carreggiabile passa per Terraglia, Petruccaia 1° e 2° e risale verso nord ovest a Ca Disperato per poi riscendere a sud ovest per Ca Mandriacce fino ad incontrare nuovamente il confine comunale prima di Lorenzana e poi di Fauglia e, passando per Pazzavilla raggiunge la ferrovia Cecina Pisa.

Attraversando la ferrovia risale verso nord est e per quota 44 piega verso nord est per Mezzastrada, Ca Larignano e quota 108; gira a nord intorno a Postignano e raggiunge la strada Torretta Acciaiolo al km. 0,800. Arrivando a Torretta segue la statale Pisana Livornese a nord fino al km. 16,500 e raggiunge il casello ferroviario.

A questo punto entra nella provincia di Livorno seguendo la ferrovia Pisa Cecina fino all'incrocio con la statale 67-*bis* (km. 11).

La delimitazione volge ora ad est e percorre la strada statale 67-*bis* fino al passaggio a livello di Fornacette, segue quindi la linea ferroviaria Pisa Firenze fino al passaggio a livello di La Rotta; poi si immette nuovamente nella tosco-romagnola al km. 25,500 che percorre fino a San Romano. Da qui piega a nord, tocca la stazione ferroviaria e, andando quindi a destra per Ca Guicciardini arriva a Ponte a Egola, discende il fiume Egola fino al confine della provincia e lo segue fino a Bocca d'Elsa.

(6903)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(*Unica pubblicazione*)

Elenco n. 8

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

| Denominazione del debito | Numero di iscrizione | INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI | Capitale nominale |
|---|---|---|---|
| | | | Lire |
| Prest. redim. 3,50 % (1934) | 517601 | Opera pia Pellizzari di Valenza (Alessandria). *Annotazione*: proviene dalla eredità di Annaratone Silvio e l'usufrutto vitalizio spetta a Ghiano Luisa fu Giovanni, ved. Annaratone, domiciliata a Torino . . | 114.500 |

**(6780)** Roma, addì 24 aprile 1972

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 89

### Corso dei cambi del 10 maggio 1972 presso le sottoindicate borse valori

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 581,40 | 581,40 | 581,50 | 581,40 | 581,60 | 581,40 | 581,60 | 581,40 | 581,40 | 581,40 |
| Dollaro canadese | 586,50 | 586,50 | 587,20 | 586,50 | 586,90 | 586,50 | 586,80 | 586,50 | 586,50 | 586,40 |
| Franco svizzero | 150,82 | 150,82 | 150,75 | 150,82 | 150,80 | 150,85 | 150,86 | 150,82 | 150,82 | 150,80 |
| Corona danese | 83,39 | 83,39 | 83,45 | 83,39 | 83,30 | 83,39 | 83,42 | 83,39 | 83,39 | 83,38 |
| Corona norvegese | 88,40 | 88,40 | 88,53 | 88,40 | 88,30 | 88,40 | 88,53 | 88,40 | 88,40 | 88,40 |
| Corona svedese | 122,46 | 122,46 | 122,40 | 122,46 | 122,30 | 122,45 | 122,43 | 122,46 | 122,46 | 122,45 |
| Fiorino olandese | 181,44 | 181,44 | 181,60 | 181,44 | 181,50 | 181,44 | 181,45 | 181,44 | 181,44 | 181,44 |
| Franco belga | 13,2385 | 13,2385 | 13,25 | 13,2385 | 13,23 | 13,23 | 13,2435 | 13,2385 | 13,23 | 13,22 |
| Franco francese | 116,19 | 116,19 | 116,23 | 116,19 | 116,20 | 116,18 | 116,15 | 116,19 | 116,19 | 116,18 |
| Lira sterlina | 1520,75 | 1520,75 | 1522 — | 1520,75 | 1521,50 | 1520,75 | 1521,40 | 1520,75 | 1520,75 | 1520,70 |
| Marco germanico | 183,27 | 183,27 | 183,45 | 183,27 | 183,40 | 183,27 | 183,29 | 183,27 | 183,27 | 183,25 |
| Scellino austriaco | 25,24 | 25,24 | 25,25 | 25,24 | 25,225 | 25,24 | 25,245 | 25,24 | 25,24 | 25,23 |
| Escudo portoghese | 21,59 | 21,59 | 21,58 | 21,59 | 21,60 | 21,60 | 21,585 | 21,59 | 21,59 | 21,58 |
| Peseta spagnola | 9,007 | 9,007 | 9,01 | 9,007 | 9 — | 9 — | 9,025 | 9,007 | 9 — | 9 — |

### Media dei titoli del 10 maggio 1972

| | |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 100,025 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 100,625 |
| » 3,50 % (Ricostruzione) | 89,825 |
| » 5 % (Ricostruzione) | 95,225 |
| » 5 % (Riforma fondiaria) | 96,625 |
| » 5 % (Città di Trieste) | 96,175 |
| » 5 % (Beni esteri) | 97,10 |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 95,875 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 96,40 |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 95 — |
| » 6 % » » 1970-85 | 99,65 |
| » 6 % » » 1971-86 | 99,05 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 | 100,15 |
| » » » 5,50 % 1976 | 99,975 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 | 99,80 |
| » » » 5,50 % 1977 | 100,45 |
| » » » 5,50 % 1978 | 99,80 |
| » » » 5,50 % 1979 | 99,85 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973) | 99,55 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1974) | 98,675 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1975) | 97,175 |
| » 5 % ( » 1°-10-1975) II emiss. | 97,075 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1977) | 96,025 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1978) | 96,25 |
| » 5,50 % (scad 1° gennaio 1979) | 100,125 |
| » 5,50 % ( » 1° gennaio 1980) | 100,025 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato*: NAPOLITANO

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

### Cambi medi del 10 maggio 1972

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 581,50 |
| Dollaro canadese | 586,65 |
| Franco svizzero | 150,84 |
| Corona danese | 83,405 |
| Corona norvegese | 88,465 |
| Corona svedese | 122,445 |
| Fiorino olandese | 181,445 |
| Franco belga | 13,241 |
| Franco francese | 116,17 |
| Lira sterlina | 1521,075 |
| Marco germanico | 183,28 |
| Scellino austriaco | 25,242 |
| Escudo portoghese | 21,587 |
| Peseta spagnola | 9,016 |

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Nomina del commissario straordinario della cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società trasporti elettrici liguri, con sede in San Remo.**

Con decreto 27 aprile 1972 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, è stato nominato il commissario straordinario della cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società trasporti elettrici liguri STEL, con sede in San Remo, nella persona del dott. Domenico Landolfo.

(6842)

**Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa tra lavoratori panettieri, con sede in Genova-Sampierdarena.**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 21 aprile 1972, il rag. Milena Epifani è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa tra lavoratori panettieri, con sede in Genova-Sampierdarena, in liquidazione ex art. 2544 del codice civile in sostituzione del rag. Federico Radaelli.

(6782)

# MINISTERO DELL'INTERNO

## Ricompense al valor civile

*Il Presidente della Repubblica con suo decreto del 29 novembre 1971, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoindicate in riconoscimento delle azioni coraggiose a fianco di ciascuna indicate:*

*Medaglia d'oro*

Alla memoria del sergente maggiore paracadutisti Giannino Caria, il 18 novembre 1971 in Livorno (al largo della Meloria). — Con alto senso di generosa solidarietà e con ardimentoso slancio, chiedeva di partecipare volontariamente alle difficili operazioni di recupero delle salme dei propri commilitoni rimaste prigioniere, sul fondo del mare, nel relitto di un aereo, inabissatosi in tragiche circostanze. Malgrado la violenta avversità degli elementi naturali, non desisteva dall'effettuare ripetute, rischiose immersioni, fin quando restava vittima del proprio indomito valore, facendo olocausto della giovane vita e legando, così, il suo destino a quello dei commilitoni caduti. Nobile esempio di completa dedizione al dovere e di sublime abnegazione.

*Medaglie d'argento*

Sergente della Marina militare Claudio Mayer, il 2 novembre 1971 in Roma. — Con pronta e coraggiosa determinazione, non esitava a tuffarsi, completamente vestito, nelle profonde e gelide acque di un fiume in soccorso di una donna, che vi si era gettata a scopo suicida. Malgrado l'ora notturna e la rapidità della corrente, unendo i propri vigorosi sforzi a quelli di un commilitone, riusciva a ricondurre, salva, alla riva la pericolante. Mirabile esempio di operante solidarietà umana e di generoso ardimento.

Sergente della Marina militare Franco Doz, il 2 novembre 1971 in Roma. — Con pronta e coraggiosa determinazione, non esitava a tuffarsi, completamente vestito, nelle profonde e gelide acque di un fiume in soccorso di una donna, che vi si era gettata a scopo suicida. Malgrado l'ora notturna e la rapidità della corrente, unendo i propri vigorosi sforzi a quelli di un commilitone, riusciva a ricondurre, salva, alla riva la pericolante. Mirabile esempio di operante solidarietà umana e di generoso ardimento.

(6840)

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

## Smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Giuseppe Longhi nato a Roma il 24 febbraio 1943 ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università cattolica del «S. Cuore» Milano il 15 febbraio 1968.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(6797)

Il dott. Giovanni Bonadonna nato a Milano il 28 luglio 1934 ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Milano il 6 novembre 1959.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(6798)

Il dott. Marcello Bezzi nato a Roma l'8 luglio 1946 ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università cattolica del «S. Cuore» Milano il 3 luglio 1970.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(6799)

Il dott. Franco Ferrero nato a Torino il 15 dicembre 1923 ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Torino il 14 novembre 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(6800)

# COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

**Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di San Chirico Nuovo alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli.**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di San Chirico Nuovo (Potenza) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di San Chirico Nuovo (Potenza) è affidata alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1972

*Il Governatore*: CARLI

(6674)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Concorso, per titoli ed esami, a due posti di insegnante di tirocinio di ruolo presso l'istituto statale « A. Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista in Roma.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e successive modificazioni;

Visto il regolamento generale approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Vista la legge 30 dicembre 1960, n. 1734;

Vista la legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1964, n. 292;

Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229;

Vista la legge 15 novembre 1965, n. 1539;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1966, n. 576;

Vista la legge 25 luglio 1966, n. 574;

Vista la legge 14 ottobre 1966, n. 851;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto-legge 19 giugno 1970, convertito, con modificazioni, in legge 26 luglio 1970, n. 576;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Sentito il parere della terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione circa il programma delle prove di esame e la tabella di valutazione dei titoli;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di insegnante di tirocinio di ruolo presso l'istituto statale « A. Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista in Roma.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso tutti coloro che siano vedenti in possesso dei seguenti requisiti:

*a*) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

*b*) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentadue, salvo quanto previsto dal successivo art. 3;

*c*) buona condotta;

*d*) idoneità fisica all'esercizio delle funzioni di assistente;

*e*) diploma di abilitazione magistrale;

*f*) diploma di specializzazione conseguito presso l'istituto statale « A. Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista o presso la ex scuola di metodo « A. Romagnoli » per gli educatori dei ciechi;

*g*) servizio prestato per almeno otto anni come insegnante elementare di ruolo nelle scuole per ciechi o di assistente di ruolo negli istituti per ciechi.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e temporaneamente interdetti per il periodo della interdizione.

I requisiti previsti nelle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione, di cui al successivo art. 4.

L'età minima dovrà essere compiuta non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso; il limite massimo di età non dovrà essere superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

I concorrenti maschi devono, altresì, avere ottemperato alle leggi del reclutamento militare.

Art. 3.

Il limite massimo d'età non si applica:

*a*) a coloro che abbiano conseguito l'approvazione in precedenti concorsi magistrali per titoli ed esami;

*b*) agli ex combattenti e agli appartenenti a categorie per legge assimilate (comprese i profughi). Sono esclusi dal beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93;

*c*) alle candidate parenti (orfane e figlie, vedove non rimaritate e mogli, madri, sorelle vedove e nubili) di caduti, mutilati e invalidi di guerra e per fatti di guerra e per causa di servizio;

*d*) a coloro che facciano già parte del personale di ruolo dipendente dallo Stato e alle altre categorie di candidati indicate nell'art. 1 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1196;

*e*) ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica che, cessati dal servizio a domanda e anche d'autorità ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, nonchè al personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229). Il limite massimo di età è elevato a 55 anni per gli invalidi e mutilati di cui alla legge 3 giugno 1950, n. 375, modificata dalla legge 5 marzo 1963, n. 367, nell'ipotesi che non beneficino della non applicazione di detto limite per la qualifica di ex combattente nonchè per gli invalidi e i mutilati per causa di servizio e per gli appartenenti a categorie assimilate.

Il beneficio non si applica:

*a*) agli invalidi iscritti alla nona e decima categoria di cui alla tabella *A* annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1947, n. 876, ad eccezione di quelli affetti da lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima;

*b*) agli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli affetti da lesioni contemplate nelle voci 4 e da 6 a 11;

*c*) agli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli affetti da lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10.

Il limite di età è elevato a 40 anni:

*a*) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati internati per motivi di persecuzione razziale, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488;

*b*) per il personale licenziato da enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il limite massimo di età è elevato a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1945, n. 267.

Il limite massimo di età è elevato, ai sensi del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, di anni 2 per coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda e di un altro anno per ogni figlio vivente alla medesima data.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25. Il limite massimo di età non può essere elevato, per effetto del presente comma, oltre il quarantesimo anno.

Il limite massimo di età è protratto a termini del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, per gli assistenti ordinari di università e di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un pe-

riodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, e per gli assistenti volontari ed incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università o l'istituto di istruzione universitaria.

Le elevazioni del limite massimo di età previsto nei quattro precedenti commi sono cumulabili sino al raggiungimento del limite complessivo di 40 anni.

Per i concorrenti che abbiano prestato servizio di insegnante di tirocinio incaricato o supplente nell'istituto statale « A. Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista o, comunque, servizio di straordinario, avventizio o simile nelle amministrazioni dello Stato, il limite massimo di età è elevato di un periodo di tempo pari alla durata del servizio stesso, riscattabile ai fini della pensione. La ulteriore deroga al limite massimo di età prevista nel presente comma si applica anche ai concorrenti che beneficiano delle altre disposizioni circa la elevazione del limite di età.

Art. 4.

Le domande di ammissione, redatte in carta legale e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione elementare Ufficio istituti per ciechi e sordomuti, entro il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Domande e documenti vanno trasmessi esclusivamente per posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

I candidati residenti all'estero debbono inoltrare la domanda per il tramite del Ministero degli affari esteri (Direzione generale delle relazioni culturali con l'estero).

Nella domanda di ammissione (vedasi schema esemplificativo di cui all'allegato *A* alla presente ordinanza) gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità ed a pena di esclusione:

*a*) la data ed il luogo di nascita;

*b*) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

*c*) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime, se maggiorenni;

*d*) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali carichi penali pendenti;

*e*) il possesso del diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole elementari;

*f*) il possesso del diploma di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista o del diploma di educatore dei ciechi di cui all'art. 2;

*g*) gli anni di servizio prestati come insegnante o come assistente di cui alla lettera *g*) del precedente art. 2;

*h*) la posizione nei riguardi degli obblighi militari, se uomini;

*i*) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni ed eventualmente le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, ivi compresi i provvedimenti di dispensa dal servizio per inettitudine didattica sopravvenuta in seguito ad infermità;

*l*) gli eventuali provvedimenti di interdizione scolastica ed il periodo di durata dell'interdizione stessa.

A norma del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, le dichiarazioni di cui sopra sostituiscono, fino alla documentazione di rito, le relative certificazioni.

Coloro che, avendo superato l'età di 32 anni, chiedano la ammissione al concorso in applicazione delle disposizioni contenute nel precedente art. 3, debbono precisare a pena di esclusione i titoli in base ai quali hanno diritto alla non applicazione o alla elevazione del limite massimo di età. La relativa certificazione dovrà essere comunque prodotta entro il termine previsto per la documentazione di rito.

Il candidato ha l'onere di indicare l'esatto recapito; ogni variazione di recapito deve essere comunicata al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione elementare Ufficio istituti per ciechi e sordomuti) mediante lettera raccomandata.

Non è ammessa:

1) la domanda che sia pervenuta oltre i termini stabiliti;

2) la domanda in cui la firma non sia stata autenticata da un notaio, dal segretario comunale del luogo di residenza o altro funzionario incaricato dal sindaco. Per i candidati che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Ai candidati la cui domanda sia stata dichiarata inammissibile ai sensi dei precedenti numeri 1) e 2); sarà fatta immediata comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Alla domanda di ammissione devono essere uniti i titoli valutabili e l'elenco in duplice copia dei documenti prodotti.

Art. 5.

In deroga a quanto previsto dal primo comma del precedente articolo i candidati residenti all'estero e quelli che si trovino alle armi, fermo restando l'obbligo di presentare entro il predetto termine di trenta giorni la domanda di ammissione, possono presentare i documenti attestanti i titoli valutabili nell'ulteriore termine di giorni trenta; i candidati rimpatriati dalla Libia possono presentare i predetti documenti nel termine di novanta giorni (*). Detti titoli, tuttavia, debbono essere stati conseguiti entro il termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Ai fini previsti dal comma precedente la residenza in territorio non metropolitano, la presenza alle armi e il rimpatrio dalla Libia, dovrà essere comprovata mediante apposito documento allegato alla domanda di ammissione.

I documenti attestanti titoli che, a norma delle vigenti disposizioni, danno diritto alla precedenza nella graduatoria nel caso di parità di punti ovvero alla riserva di posti, qualora non siano stati allegati alla domanda di ammissione ai fini dell'attribuzione del punteggio, dovranno essere prodotti, soltanto ai fini della precedenza e della riserva, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di chiusura delle prove orali: in questo caso, per detti titoli, non saranno attribuiti i punti previsti dall'annessa tabella di valutazione.

I titoli presentati oltre i termini stabiliti nel presente articolo non sono presi in considerazione.

Ai fini dell'attribuzione dei punti previsti dall'allegata tabella per il titolo di studio, i candidati debbono presentare, unitamente alla domanda, un certificato, rilasciato dal preside dell'istituto magistrale, attestante i voti conseguiti nell'esame di abilitazione magistrale ovvero il diploma di abilitazione magistrale semprechè da esso risultino i voti conseguiti. In caso di omessa presentazione, entro il suddetto termine, del certificato o del diploma, sarà attribuito il punteggio minimo, previsto per la valutazione del titolo di studio.

Art. 6.

Sono esclusi dal concorso, pur avendo presentato domanda nei termini prescritti:

*a*) coloro che non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 o la cui domanda sia mancante di taluna delle dichiarazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*), *f*), *g*), del precedente art. 4;

*b*) coloro che siano stati dispensati dal servizio per inettitudine didattica sopravvenuta in seguito ad infermità, a meno che non dimostrino con apposito certificato medico, che la causa è venuta a cessare;

*c*) coloro che siano stati temporaneamente interdetti, durante il periodo di durata dell'interdizione;

*d*) coloro che siano stati condannati alla pena della reclusione per un periodo non inferiore a tre anni o ad una pena qualunque per delitti contro la personalità dello Stato, esclusi i casi di fatti commessi per colpa e quelli per agevolazione colposa; ovvero per delitti contro la religione dello Stato, contro la moralità pubblica e il buon costume; l'integrità e la sanità della stirpe e contro la famiglia, oppure per furto, truffa, rapina, estorsione ed usura: come pure coloro che siano stati condannati per delitti contro la fede pubblica per i quali sono comminate pene non inferiori a sei mesi.

L'esclusione è disposta dal Ministro con decreto motivato, del quale sarà data integrale comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'esclusione di cui alle lettere *c*) e *d*) del primo comma del presente articolo è disposta sulla base della dichiarazione fatta dal candidato nella domanda di ammissione.

Qualora i motivi che determinano l'esclusione ai sensi delle lettere *b*), *c*), *d*) del primo comma del presente articolo siano accertati dopo l'espletamento del concorso il Ministro dispone, con decreto motivato, la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso.

---

(*) Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri numero 75971/8521 del 30 settembre 1971.

Parimenti, sarà disposta la decadenza dei candidati di cui eventualmente risulti non veritiera una delle dichiarazioni di cui all'art. 4.

Del provvedimento di decadenza di cui al precedente comma sarà data integrale comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Decadono, altresì, dai diritti alla precedenza o alla riserva coloro che non abbiano presentato i prescritti documenti nel termine fissato dall'art. 5, terzultimo comma.

Art. 7

I documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo. I candidati indigenti hanno, peraltro, facoltà di presentare in carta libera i documenti di cui all'art. 26 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492 purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di indigenza mediante la citazione degli estremi dell'attestatò del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti possono essere esibiti, oltre che in originale e in copia notarile, anche in copie ottenute con i procedimenti meccanici e fotografici, di cui alla tabella *B* annessa al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1962), autenticate ai sensi dell'art. 14, comma secondo, della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (*Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968) e successive modificazioni (legge 11 maggio 1971, n. 390 *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 24 giugno 1971).

Sono soggetti alla legalizzazione — secondo le modalità indicate nell'art. 15 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 — le firme sugli atti e sui documenti di cui agli articoli 16 e 17 della legge medesima, e precisamente:

*a*) le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio sono legalizzate dal provveditore agli studi;

*b*) le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati, non sono soggette a legalizzazione.

Agli atti e documenti avanti indicati, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero della competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera nello Stato, sono legalizzate a cura delle prefetture.

Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.

L'amministrazione ha sempre facoltà di accertare con mezzi propri la veridicità dei documenti esibiti dai concorrenti.

Non è ammesso il riferimento a documenti e titoli presentati per qualsiasi causa al Ministero, in altri uffici, istituti scolastici o amministrazioni.

Coloro che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con l'ultima guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o le situazioni di fatto da comprovare. Per tali documenti, essi debbono indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso i quali sono depositati.

Art. 8.

I concorrenti che, avendo superato le prove di esame, risultino iscritti nella graduatoria di merito saranno invitati mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a far pervenire al Ministero (Direzione generale istruzione elementare - Ufficio istituti per ciechi e sordomuti) entro trenta giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito e a pena di decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso, i documenti appresso indicati:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Coloro che beneficiano della non applicazione o della elevazione del limite massimo di età, di cui al precedente art. 2, debbono altresì, presentare i documenti attestanti il diritto al suddetto beneficio;

2) certificato di cittadinanza italiana di data non anteriore a tre mesi a quella in cui l'interessato ha ricevuto l'invito a presentarlo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici in data non anteriore a tre mesi a quella in cui l'interessato ha ricevuto l'invito a presentarlo, rilasciato dal sindaco del comune di origine e di residenza (per i soli concorrenti che hanno compiuto il 21° anno di età);

4) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a tre mesi a quella in cui l'interessato ha ricevuto l'invito a presentarlo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

5) diploma di abilitazione all'insegnamento elementare in originale o in copia ottenuta con i procedimenti indicati nel secondo comma del precedente art. 7; solo se il diploma non sia stato ancora rilasciato, certificato sostitutivo di esso (1).

Il diploma o il certificato sostitutivo sarà richiesto soltanto ai concorrenti che non abbiano presentato l'uno e l'altro documento a corredo della domanda di ammissione;

6) diploma di specializzazione degli educatori dei minorati della vista o diploma per educatori dei ciechi dell'ex scuola di metodo « A. Romagnoli » presentato con le modalità di cui al precedente punto 5);

7) certificato di data non anteriore a tre mesi a quella in cui l'interessato ha ricevuto l'invito a presentarlo, rilasciato dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario, da un medico condotto o da un medico militare, nel quale sia espressamente attestato che il candidato è di sana costituzione fisica, esente da difetti fisici tali da diminuire il prestigio di un insegnante o da impedirne il pieno adempimento dei suoi doveri, e particolarmente, immune da malattie che possano pregiudicare la salute degli alunni.

Dal certificato deve risultare che il medico che lo rilascia ha preso visione del risultato degli accertamenti diagnostici specifici (schermografia e radioscopia ed eventualmente radiografia) cui il candidato è tenuto a sottoporsi presso l'ufficio sanitario del Consorzio provinciale antitubercolare.

L'amministrazione ha facoltà, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di una commissione medica.

In seguito all'esito di detta visita, il Ministro ha facoltà di disporre la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso nei confronti dei candidati che non risultino fisicamente idonei alle mansioni di insegnante di tirocinio;

8) documento attestante la posizione dei concorrenti nei confronti degli obblighi militari:

*a*) estratto dello stato di servizio militare, per gli ufficiali;

*b*) estratto del foglio matricolare per i sottufficiali e militari di truppa.

Sono tenuti alla presentazione del documento anche coloro che, dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva, siano tuttora in attesa di chiamata alle armi, nonchè coloro che siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi, durante la prestazione del servizio militare;

---

(1) Si rammenta che il certificato sostitutivo ha valore fino al momento del rilascio del diploma originale e che pertanto l'ufficio è tenuto ad acquisire l'originale o copia autentica ottenuta con i procedimenti indicati nel precedente art. 7. Si rammenta altresì che l'attestazione di conseguita abilitazione rilasciata dal preside non sostituisce il diploma originale nè il certificato sostitutivo.

Qualora il diploma originale o il certificato sostitutivo sia smarrito o distrutto, il concorrente deve presentare il certificato rilasciato, in un unico esemplare, dal competente provveditore agli studi a norma dell'art. 1 della legge 7 febbraio 1969, n. 15; da tale certificato deve risultare che esso è stato rilasciato a causa dello smarrimento o della distruzione del diploma originale o del certificato sostitutivo di esso. Se il diploma smarrito o distrutto sia stato conseguito prima del 1924, il concorrente deve presentare un certificato, in un unico esemplare, del preside dell'istituto in cui fu conseguito il diploma, con l'annotazione che esso è stato rilasciato a causa dello smarrimento o distruzione del diploma originale.

c) certificato di esito di leva per coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva. Questo certificato è rilasciato dal sindaco e deve contenere il visto di conferma del commissariato di leva competente;

d) certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco per coloro che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva.

Quando qualche documento di rito non sia in tutto o in parte redatto in conformità delle prescrizioni di legge e dei regolamenti, l'interessato è invitato, con lettera raccomandata, a regolarizzarlo entro il termine di giorni quindici dalla data in cui è recapitato l'invito.

Non è ammessa regolarizzazione di documenti che siano stati rilasciati in data anteriore a quella richiesta.

I concorrenti che non ottemperino all'invito di presentare i documenti entro il prescritto termine di trenta giorni, di cui al primo comma del presente articolo, incorreranno nella sanzione di decadenza dal diritto alla nomina prevista dallo art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il requisito della buona condotta è accertato d'ufficio dall'amministrazione che chiederà le opportune informazioni esclusivamente ai sindaci (1).

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo di un'amministrazione statale, possono presentare, in luogo dei documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 8), copia integrale dello stato di servizio con l'indicazione delle qualifiche riportate rilasciata dalla competente amministrazione in data non anteriore a tre mesi a quella in cui hanno ricevuto l'invito a presentare i documenti. Alla copia dello stato di servizio deve, inoltre, essere unita un'attestazione della competente amministrazione, dalla quale risulti se il dipendente sia stato o meno sottoposto a procedimento penale o disciplinare.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva, possono produrre, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2), 7) e 8), un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a ricoprire il posto di assistente.

Nel certificato deve essere altresì attestato che l'interessato è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici specifici (schermografia e radiologia ed eventualmente radiografia) con esito negativo.

Art. 9.

I risultati conseguiti nelle prove di esame di precedenti concorsi magistrali per titoli ed esami di cui si chiede la valutazione, devono essere comprovati mediante attestazione del provveditore agli studi, ovvero del Ministero della pubblica istruzione se si tratti di concorso nazionale rurale e, infine, se si tratti di concorso indetto da un comune in regime di autonomia scolastica, mediante attestazione del provveditore o dell'autorità comunale.

Qualora non sia possibile documentare la votazione ottenuta nelle singole prove d'esame, ma si possa documentare la conseguita approvazione, le prove del concorso di cui si tratta si considerano superate con la votazione minima di 6/10 o di 7/10 a suo tempo richiesta per ottenere l'approvazione del concorso stesso.

Il servizio prestato nelle scuole elementari deve essere documentato mediante un certificato rilasciato dall'ispettore scolastico.

Per il servizio prestato in qualità di insegnante o di assistente nelle scuole elementari degli istituti statali o in quelli prescelti per l'assolvimento scolastico dei ciechi e sordomuti, il certificato è rilasciato dal direttore dell'istituto o della scuola; per il servizio prestato nelle scuole elementari annesse ai convitti nazionali, agli istituti pubblici di educazione femminile dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, il certificato è rilasciato dal rettore del convitto o dalla direttrice dell'istituto di educazione femminile; per il servizio prestato nelle scuole d'istruzione secondaria, il certificato è rilasciato dal direttore o dal preside della scuola; per il servizio prestato nelle scuole elementari annesse ai riformatori governativi il certificato è rilasciato dal direttore del riformatorio; per il servizio prestato nelle biblioteche popolari il certificato è rilasciato dalla sovraintendenza bibliografica competente per territorio, e in esso deve essere attestato che il concorrente ha prestato effettivo e lodevole servizio per un periodo non inferiore a due anni. Ogni altro certificato di servizio è rilasciato dall'autorità scolastica competente.

Coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 devono presentare la dichiarazione da rilasciarsi, per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937.

Gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 237, ratificato con modificazioni con legge 23 febbraio 1952, n. 93 e al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, i reduci della prigionia, gli altoatesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche, di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, devono produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, il foglio matricolare rilasciato nei modi indicati dalla circolare 5 ottobre 1964, n. 1615 O.M. del Ministero della difesa-Esercito.

I partigiani combattenti, qualora il loro requisito non sia comprovato dalla documentazione militare di cui al precedente comma, devono produrre il documento rilasciato dalla competente autorità (commissioni regionali di 1° grado o commissione centrale di 2° grado) che provi il possesso della qualifica di partigiano-combattente, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518. Coloro che abbiano partecipato ad operazioni di guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, possono presentare la dichiarazione della competente commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I reduci dalla deportazione e dall'internamento devono presentare apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I mutilati e gli invalidi di guerra o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935, in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della lotta di liberazione o della guerra di liberazione ed i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i mutilati ed invalidi in occasione, di azioni di terrorismo politico, singole e collettive, nei territori delle ex colonie italiane di cui alla legge 24 luglio 1951, n. 660, nonchè i mutilati e gli invalidi di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 ed i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione o un certificato rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano stati indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido, ai fini della legge 3 giugno 1950, n. 375.

I mutilati e gli invalidi per servizio devono presentare il decreto di concessione della pensione ovvero un certificato rilasciato, a seconda dei casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale è stata contratta l'invalidità o dal competente ente pubblico.

I profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare un'attestazione del prefetto della provincia di residenza, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono valide anche le attestazioni della qualifica di profugo rilasciata in applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

Gli orfani di guerra e gli appartenenti a categoria assimilata compresi i figli di invalidi di guerra di prima categoria e di invalidi civili per fatti di guerra di prima categoria, debbono presentare un certificato rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale degli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio devono presentare un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

Gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, devono produrre la documentazione nei modi previsti dagli articoli 5 e 6 della legge medesima.

I figli di mutilati o invalidi di guerra o per fatti di guerra o per servizio e gli appartenenti a categorie assimilate, devono presentare ai soli fini della precedenza prevista dal quarto comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica

(1) Vedi nota n. 7880/8 del 4 maggio 1965, della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

10 gennaio 1957, n. 3, lo stato di famiglia e un documento rilasciato a nome del genitore, comprovante, in conformità di quanto prescritto nel presente articolo, il requisito di invalido.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra e dei caduti per fatti di guerra o per servizio, devono documentare la loro qualifica mediante certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

I decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per meriti di guerra, gli insigniti di ogni altra prestazione speciale di merito di guerra, devono produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione.

I perseguitati politici o razziali devono comprovare la causa che ha loro impedito di ottenere un incarico di insegnamento nelle scuole statali dopo il conseguimento del diploma di abilitazione all'insegnamento elementare, con un atto ufficiale in loro possesso o reperibile negli uffici dell'amministrazione scolastica o di altra amministrazione o con dichiarazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza; i non iscritti all'ex partito fascista possono comprovare la non iscrizione, oltre che nei modi predetti anche con la testimonianza scritta di almeno tre insegnanti di ruolo che abbiano conoscenza personale o diretta della non appartenenza del concorrente all'ex partito fascista.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali devono presentare un certificato rilasciato dalla competente autorità israelitica.

I coniugati e vedovi devono produrre lo stato di famiglia rilasciato, in data non anteriore a tre mesi da quella del bando, dal comune di residenza. I capi di famiglia numerosa devono far risultare dallo stato di famiglia, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computandosi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Gli impiegati di ruolo dell'amministrazione dello Stato, devono produrre copia dello stato di servizio.

I dipendenti non di ruolo di una amministrazione statale, devono produrre un certificato rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma.

I concorrenti già dipendenti dagli enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi o messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, devono produrre un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto di impiego con l'ente soppresso.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1200, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, devono produrre apposita attestazione rilasciata dalla competente autorità militare.

Gli assistenti ordinari di università e di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, e gli assistenti volontari ed incaricati, sia in attività sia esentati per motivi non disciplinari, devono presentare un certificato del rettore dell'università, attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli degli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'università o l'istituto di istruzione universitaria. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato deve indicare i motivi della cessazione.

Apposita documentazione militare deve essere prodotta anche ai fini della valutazione del servizio militare di leva o per richiamo d'autorità, unitamente ad un certificato, rilasciato dal competente provveditore agli studi, dal quale risulti che per l'anno scolastico corrispondente al periodo di inizio del servizio militare, i concorrenti abbiano presentato regolare domanda di incarico o supplenza e siano stati inclusi in graduatoria.

Art. 10.

La commissione giudicatrice del concorso è nominata dal Ministro successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle domande.

Essa è costituita, ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1964, n. 292:

1) da un funzionario del Ministero della pubblica istruzione con funzioni di presidente;

2) dal preside dell'istituto statale « A. Romagnoli »;

3) da un ispettore centrale del Ministero della pubblica istruzione.

Le funzioni di segretario della commissione sono disimpegnate da un funzionario del Ministero della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a consigliere.

La collegialità della commissione giudicatrice deve realizzarsi nei vari momenti del procedimento degli esami stessi e non soltanto in quello finale e conclusivo (1).

Non può essere consentito, pertanto, il frazionamento della commissione, nè l'esame contemporaneo di più candidati.

Qualora venga a mancare qualcuno dei membri, il Ministro lo sostituisce con altra persona appartenente alla categoria corrispondente, senza che occorra ripetere le operazioni del concorso fino allora espletate.

Non possono far parte della commissione giudicatrice coloro che siano coniugati ovvero parenti o affini di alcuno dei concorrenti entro il quarto grado civile, nè coloro che abbiano preparato alcuno dei concorrenti alle prove di esame.

Non possono far parte della commissione coloro che siano legati da vincolo matrimoniale ovvero da parentela o affinità entro il quarto grado civile.

Ai componenti e al segretario della commissione spetta il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge in materia di compensi ai componenti delle commissioni giudicatrici per i concorsi di ammissione alle carriere statali.

Art. 11.

La commissione giudicatrice dispone di 50 punti per la prova scritta, di 50 per la prova orale e di 25 per i titoli, ripartiti come nella tabella allegata.

La commissione di cui al precedente art. 10 si esprimerà in trentesimi che saranno rapportati in cinquantesimi.

Art. 12.

Le prove scritte e orali avranno luogo in Roma, nei giorni e nelle ore che saranno successivamente stabilite; ai candidati sarà data comunicazione della data dello svolgimento delle prove scritte e di quelle orali nei termini fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

I concorrenti debbono presentarsi, sia alla prova scritta sia a quella orale, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta bollata), provvista della firma del concorrente, autenticata dal segretario comunale o da un notaio;

2) libretto ferroviario personale, se il concorrente è dipendente dello Stato;

3) passaporto;

4) carta d'identità;

5) tessera postale;

6) porto d'armi;

7) patente automobilistica.

Art. 14.

La vigilanza durante la prova scritta è affidata agli stessi membri della commissione giudicatrice, cui, occorrendo, possono essere aggregati commissari di vigilanza, scelti fra gli impiegati del Ministero della pubblica istruzione.

Anche per la scelta dei commissari di vigilanza valgono i motivi di incompatibilità previsti dal terz'ultimo comma dello art. 10.

Art. 15.

L'esame consterà di una prova scritta e di una orale (vedasi allegato *B*).

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

I componenti della commissione giudicatrice si riuniscono la mattina del giorno fissato dal Ministero per la prova scritta

---

(1) Conf. Consiglio di Stato 16 gennaio 1963 Sezione VI Marotti c.M.P.I. (in Rassegna il *Consiglio di Stato* - gennaio 1963).

e procedono, coadiuvati dai commissari di vigilanza, all'appello nominale dei concorrenti e all'accertamento della loro identità personale sulla base dei documenti esibiti.

Quindi, il presidente della commissione giudicatrice, fatta constatare l'integrità della busta contenente il tema, lo estrae e ne dispone la dettatura ai candidati.

Per lo svolgimento della prova scritta sono assegnate sei ore.

Ai concorrenti è proibito, a pena di esclusione, di comunicare fra loro o con l'esterno per qualsiasi motivo e di portare seco appunti, libri o note; la commissione metterà a disposizione dei concorrenti qualche dizionario della lingua italiana perchè possano consultarlo. Tanto la minuta della prova scritta, quanto la bella copia debbono essere redatte, a pena di nullità, su carta distribuita dalla commissione giudicatrice e portare il timbro di ufficio e la firma di un membro della commissione giudicatrice.

Compiuto il proprio lavoro, ciascun concorrente, senza apporvi, a pena di nullità, la firma nè altro contrassegno, lo chiude unitamente alla minuta entro una busta insieme ad una altra di minor formato, debitamente chiusa, contenente una scheda con l'indicazione del proprio nome e cognome, del luogo di nascita e della data di nascita, quindi, consegna il tutto al presidente o ad uno dei membri della commissione giudicatrice, il quale vi apporrà immediatamente la propria firma e la data, senza indicare l'ora della consegna.

Tutte le buste sono poi raccolte in un medesimo piego suggellato, insieme al verbale della prova, nel quale debbono essere nominativamente indicati i candidati che non si siano presentati, si siano ritirati o siano stati esclusi.

Art. 16.

La commissione, nel giorno in cui si riunisce per iniziare la revisione dei lavori scritti, verificata l'integrità delle singole buste contenenti i lavori, le apre segnando in testa ad ogni lavoro e sulla busta che racchiude la scheda col nome del rispettivo autore, uno stesso numero di riconoscimento.

Compiuto l'esame di tutti i lavori e notati di volta in volta su ciascuno, con l'inchiostro, un breve giudizio e il voto rispettivamente assegnati, si aprono le sole buste corrispondenti agli elaboratori che abbiano ottenuto almeno 30/50 (18/30) su ciascun tema viene assegnato il nome dell'autore.

Sono annullati i lavori nei quali la commissione abbia notato tracce sicure di plagio o segni di riconoscimento, sui quali la commissione dovrà esprimere un motivato giudizio.

Art. 17.

E' ammesso alla prova orale il concorrente che abbia riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 30/50 (18/30).

L'ordine con cui i concorrenti sono chiamati alla prova orale è stabilito dalla commissione.

Nella partecipazione di ammissione alla prova orale è data comunicazione del voto riportato nella prova scritta.

Del giorno e dell'ora fissati per la prova orale è dato avviso ai singoli candidati, con lettera raccomandata, almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerla.

Perde il diritto alla prova di esame il concorrente che non si trovi presente quando giunge il suo turno, senza gravi motivi riconosciuti dalla commissione la quale, in tal caso, gli fissa definitivamente un altro giorno.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

Sono approvati nella prova orale i candidati che abbiano conseguito almeno 30/50 (18/30).

Art. 18.

La commissione giudicatrice procede, per i candidati approvati nella prova scritta e orale, alla valutazione dei titoli in base ai punteggi stabiliti nell'annessa tabella (allegato C) e nei limiti ivi indicati per ciascuna categoria di essi.

Art. 19.

La commissione giudicatrice provvede alla formazione della graduatoria di merito, nella quale sono iscritti, nell'ordine derivante dalla somma dei punti attribuiti alle prove e di quelli attribuiti ai titoli, i candidati che hanno ottenuto complessivamente almeno punti 75 su 125, oppure una media di 7/10 nelle prove di esame e, in entrambi i casi, non meno di 6/10 in ciascuna prova.

In caso di parità di punti, l'ordine di graduatoria è determinata, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Art. 20.

In base alla graduatoria di merito è formata un'unica graduatoria di vincitori, nella quale sono inclusi, nell'ordine, tanti candidati quanti sono i posti messi a concorso.

Sono applicabili al concorso previsto dalla presente ordinanza le disposizioni di cui al settimo comma dell'art. 3 della legge 24 settembre 1971, n. 820.

Art. 21.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori, la osservanza delle riserve dei posti previste dalle vigenti disposizioni ha luogo ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La concessione della riserva è in tutti i casi subordinata allo stato di disoccupazione all'atto della nomina.

Art. 22.

Nella graduatoria di merito devono essere distintamente indicati, per ciascun concorrente, il voto assegnato alla prova scritta, quello assegnato alla prova orale, i punti attribuiti per i titoli ed il totale dei punti.

Nella graduatoria dei vincitori devono essere indicati, per ciascun concorrente, i punti complessivi.

Nella graduatoria dei vincitori e in quella di merito devono essere indicati, per ciascun concorrente, gli eventuali titoli di precedenza e di preferenza.

Art. 23.

I processi verbali delle sedute debbono essere redatti in duplice copia dal segretario e debbono essere firmati da tutti i componenti la commissione e dal segretario stesso.

Dai verbali debbono risultare la piena osservanza della procedura e delle formalità prescritte nel presente decreto, i criteri seguiti, i voti attribuiti a ciascun concorrente nelle singole prove di esame, per ciascuno dei titoli e complessivamente, per ciascuna categoria di titoli, nonchè la graduatoria di merito.

Ogni commissario ha diritto che nei verbali si riferiscano le proprie osservazioni sulle operazioni di procedura o sui punti attribuiti ai singoli concorrenti.

Ai verbali è unita una relazione riassuntiva generale sul concorso con le eventuali proposte della commissione in ordine alla disciplina dei concorsi, per l'immissione nel ruolo degli insegnanti di tirocinio presso l'istituto statale « A. Romagnoli ».

Art. 24.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori verrà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione (parte II).

Art. 25.

L'amministrazione comunica a ciascun concorrente compreso nella graduatoria di merito il punteggio conseguito e la collocazione nella graduatoria medesima, invitandolo a presentare i documenti di rito secondo le modalità stabilite nello art. 8.

Art. 26.

I candidati iscritti nella graduatoria dei vincitori sono nominati nei posti di insegnante di tirocinio in prova nel ruolo del personale dell'istituto statale « A. Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista in Roma.

I posti che si rendano disponibili per effetto di rinunce di concorrenti sono coperti mediante l'iscrizione dei concorrenti che ne abbiano titolo per il punteggio conseguito ovvero, nei limiti previsti dai precedenti articoli 20 e 21, per diritto alla riserva dei posti.

Art. 27.

Il provvedimento di nomina deve essere comunicato allo interessato mediante lettera raccomandata e deve contenere l'indicazione della decorrenza, del giorno stabilito per l'assunzione del servizio, nonchè della sede assegnatagli.

L'insegnante di tirocinio che non assuma servizio entro il termine stabilito, e dichiarato decaduto dalla nomina, salvo che, per gravi ragioni, non abbia ottenuto dall'amministrazione una proroga che non puo eccedere i due mesi. Scaduta la proroga eventualmente concessa, l'insegnante di tirocinio che non abbia assunto servizio è dichiarato decaduto dalla nomina.

Gli effetti giuridici ed economici della nomina decorrono dalla data di assunzione in servizio.

I provvedimenti di decadenza della nomina sono comunicati con lettera raccomandata agli interessati.

Se l'insegnante di tirocinio si trova in servizio militare, consegue la nomina agli effetti giuridici, ma con godimento degli assegni dal giorno in cui assumera servizio scolastico.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 febbraio 1972

*Il Ministro*: MISASI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 8 *aprile* 1972
*Registro n.* 20, *foglio n.* 57

---

ALLEGATO *A*

Modello della domanda
di ammissione al concorso

*Al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale istruzione elementare Ufficio istituti per ciechi e sordomuti* — 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) chiede di partecipare al concorso per titoli ed esami a posti di insegnante di tirocinio nel ruolo del personale dell'istituto statale « A. Romagnoli » in Roma.

A tal fine dichiara:

*a*) di essere nato il . a . . . . provincia di

*b*) di essere cittadino italiano;

*c*) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1);

*d*) di non aver riportato condanne penali (2);

*e*) di essere in possesso del diploma di abilitazione magistrale;

*f*) di essere in possesso del diploma di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista o del diploma di educatore dei ciechi;

*g*) di aver prestato servizio per oltre otto anni come insegnante elementare di ruolo nelle scuole per ciechi o di assistente di ruolo negli istituti per ciechi;

*h*) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*i*) di aver prestato i servizi appresso indicati alle dipendenze dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni

(eventualmente)

*l*) di aver subito il provvedimento dell'interdizione scolastica: se temporanea, per il periodo da a

*Per i soli candidati che beneficiano della elevazione o della non applicazione del limite massimo di età*:

Il sottoscritto beneficia della non applicazione (ovvero) della elevazione del limite massimo di età in base ai seguenti titoli:

*Per i soli candidati che abbiano la residenza all'estero o che si trovino alle armi o che siano rimpatriati dalla Libia*:

Il sottoscritto, avendo la residenza all'estero (ovvero) trovandosi alle armi (3) si riserva di presentare i titoli valutabili entro il trentesimo giorno dal termine fissato per la presentazione della domanda di ammissione (ovvero) essendo rimpatriato dalla Libia si riserva di presentare i titoli valutabili entro 90 giorni.

A tal fine, allega il certificato attestante la residenza allo estero (ovvero) la presenza alle armi (3) (ovvero) il rimpatrio dalla Libia.

Recapito del sottoscritto (4) (comune, provincia, numero di codice di avviamento postale, via e numero civico).

Data

Firma (5)
(nome e cognome)

(1) Indicare gli eventuali motivi di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali.

(2) Oppure specificare le eventuali condanne riportate nonche i precedenti penali eventualmente pendenti.

(3) Per i soli concorrenti maschi.

(4) L'amministrazione non assume alcuna responsabilità se l'indirizzo è inesatto o non viene data tempestiva notizia di cambiamento del medesimo.

(5) La firma deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente l'autenticazione dell'ufficio o dell'istituto presso il quale prestano servizio.

---

ALLEGATO *B*

## PROGRAMMA DELLE PROVE DI ESAME

### PROVA SCRITTA

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di pedagogia, con particolare riferimento ai problemi tiflologici, il quale consenta di accertare la maturità raggiunta dal candidato nella personale riflessione su problemi educativi e nella sicurezza e proprietà dei mezzi espressivi.

### PROVA ORALE

1) Sicura conoscenza, per adeguati studi e personale riflessione, sui principali problemi psicologici derivanti dalla minorazione della vista specie nell'età evolutiva e in particolare: effetti della minorazione della vista:

*a*) sullo sviluppo dell'immaginazione;

*b*) sullo sviluppo dell'attività motoria;

*c*) sull'adattamento sociale;

*d*) sulla vita affettiva;

*e*) nella formazione del linguaggio, dell'espressività e del gusto estetico.

I candidati dovranno dimostrare di aver letto almeno una opera di tiflopsicologia che inquadri uno dei problemi precedentemente indicati.

2) *a*) Metodologia e didattica per lo sviluppo dell'immaginazione e dell'attività motoria nella scuola materna, con particolare riferimento all'organizzazione della percezione dello spazio nei bambini minorati della vista, all'orientamento psicomotorio e allo sviluppo della socialità. Sicura conoscenza della didattica differenziale dei sussidi didattici e del loro proficuo uso in relazione all'educazione sensoriale e motoria.

*b*) Metodologia e didattica della scuola elementare per minorati della vista con approfonditi riferimenti ai programmi vigenti.

Didattica degli insegnamenti speciali di tutte le materie che concorrono alla formazione del fanciullo nella scuola primaria. La conoscenza della didattica delle singole materie dovrà essere integrata da una critica personale dei metodi attuali nella scuola elementare e, in particolare di quelli contemporanei per il primo apprendimento della scrittura e della lettura, indicandone gli aspetti validi anche per la scuola elementare per minorati della vista.

*c*) Metodologia e didattica degli insegnamenti nella scuola media per minorati della vista con particolare riferimento agli insegnamenti speciali o che comunque presuppongono metodi o sussidi didattici differenziali.

3) Particolareggiata conoscenza dell'opera e del pensiero di Augusto Romagnoli oltre all'opera e al pensiero di un autore straniero di tiflopedagogia o tiflopsicologia. In generale i candidati dovranno dimostrare di conoscere lo sviluppo in Italia e all'estero della tiflologia nei suoi aspetti educativi, sociali e assistenziali.

4) Accurata conoscenza della legislazione scolastica speciale vigente in Italia per l'istruzione e per le scuole dei minorati della vista ed una sicura informazione sulle fondamentali nozioni di igiene scolastica e di profilassi delle malattie oculari.

### PROVA PRATICA

I candidati dovranno svolgere una breve lezione di tirocinio per illustrare le tecniche differenziali e dimostrare la conoscenza e la capacità di utilizzazione del materiale e dei sussidi didattici.

Il tema della lezione verrà sorteggiato, quattro ore prima dello svolgimento, tra quelli predisposti dalla commissione.

ALLEGATO C

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI

A) *Titoli di cultura*

(massimo dei punti attribuibili 14)

1) Diploma di abilitazione magistrale punti da 2 a 7 valutata in decimi la votazione complessiva risultante dal diploma, si assegnano:

| | |
|---|---|
| dalla media di 6 a quella di 6,49 | punti 2 |
| dalla media di 6,50 a quella di 6,99 | » 3 |
| dalla media di 7 a quella di 7,49 | » 3,50 |
| dalla media di 7,50 a quella di 7,99 | » 4 |
| dalla media di 8 a quella di 8,49 | » 4,50 |
| dalla media di 8,50 a quella di 8,99 | » 5 |
| dalla media di 9 a quella di 9,49 | » 6 |
| dalla media di 9,50 a quella di 10 | » 7 |

2) Diploma di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista conseguito presso l'istituto statale « A. Romagnoli » punti da 1,50 a 5

| | |
|---|---|
| con qualifica di buono o ex idoneo | punti 1,50 |
| con qualifica di distinto o ex buono | » 3 |
| con qualifica di ottimo | » 5 |

3) Laurea in pedagogia punti da 2 a 4

si assegnano:

| | |
|---|---|
| fino al 98 | punti 2 |
| dal 99 al 104 | » 2,50 |
| dal 105 al 109 | » 3 |
| alla laurea con il massimo | » 3,50 |
| alla laurea con lode | » 4 |

4) Laurea in materie letterarie punti da 1 a 3

si assegnano:

| | |
|---|---|
| fino al 98 | punti 1 |
| dal 99 al 104 | » 1,50 |
| dal 105 al 109 | » 2 |
| alla laurea con il massimo | » 2,50 |
| alla laurea con lode | » 3 |

La valutazione si effettua come sopra indicato solo nel caso in cui il candidato non sia in possesso della laurea in pedagogia; in caso contrario, si valuta alla stregua degli altri diplomi di cui al n. 5.

5) Diploma in vigilanza scolastica punti 2

6) Altri diplomi di laurea:

per ciascuno » 1

7) Diploma di maestra di lavoro femminile o di economia domestica conseguito presso la scuola di magistero professionale per la donna punti 0,50

8) Diploma di abilitazione per l'insegnamento nelle classi per fanciulli ambliopi conseguito in corsi organizzati dal Ministero della pubblica istruzione punti 0,50

9) Certificati di frequenza di corsi residenziali di formazione, aggiornamento e perfezionamento dei maestri elementari organizzati dal Ministero della pubblica istruzione;

certificati rilasciati ai sensi dell'art. 101 del R. G. sui servizi dell'istruzione elementare a conclusione di corsi organizzati o autorizzati dal Ministero della pubblica istruzione o dallo Assessorato alla pubblica istruzione della Regione siciliana;

nonchè certificati di corsi di preparazione agli uffici e ai servizi delle biblioteche popolari e scolastiche; diplomi conseguiti per esami in seguito alla frequenza di corsi istituiti dai Centri didattici di cui alla legge 30 novembre 1942, n. 1545; diploma conseguito nei corsi di specializzazione didattica per la emigrazione e la colonizzazione, rilasciati dalla sede centrale dell'Istituto italiano per l'Africa, con la controfirma dei rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione o rilasciati dall'Istituto orientale di Napoli o dall'Assessorato alla pubblica istruzione della Regione siciliana (1)

| | |
|---|---|
| per ogni corso | punti 0,10 |
| con un massimo complessivo di | » 0,40 |

10) *a*) Diplomi o certificati rilasciati dalle scuole magistrali ortofreniche o dai corsi di cultura previsti dall'art. 404 del R. G. 26 aprile 1928, n. 1297;

*b*) Diplomi di assistente sociale o di assistente sanitaria visitatrice punti 0,50

non si valuta più di un titolo sopra elencato.

11) *a*) Risultato conseguito nelle prove d'esame di concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante elementare indetti dai provveditori, dai comuni in regime di autonomia scolastica, dal Ministero (per il concorso nazionale rurale) o dall'Assessorato della pubblica istruzione della Regione siciliana punti da 5 a 9

Valutata in decimi la votazione ottenuta nelle prove di esame, si assegnano:

| | |
|---|---|
| ai 6/10 | punti 5 |
| ai 7/10 | » 6 |
| agli 8/10 | » 7 |
| ai 9/10 | » 8 |
| ai 10/10 | » 9 |

Si aggiungono le eventuali frazioni centesimali di punto.

(In caso di più concorsi, si valuta quello più vantaggioso per il candidato).

*b*) Risultato di altri concorsi magistrali:

per ognuno punti 1

12) Risultato conseguito nei concorsi per titoli ed esami, indetti dal Ministero della pubblica istruzione a posti di maestra istitutrice negli educandati femminili dello Stato punti 1

B) *Titoli di servizio* (1)

(massimo dei punti attribuibili 10)

1) *a*) Servizio prestato come insegnante o assistente di ruolo nelle scuole elementari e negli istituti prescelti per l'assolvimento dell'obbligo scolastico dei ciechi;

| | |
|---|---|
| per ogni anno qualificato buono: (buono con 8) | punti 0,50 |
| per ogni anno qualificato distinto: (buono con 9) | » 1,00 |
| per ogni anno qualificato ottimo: (valente) | » 1,50 |

*b*) Servizio prestato come insegnante o assistente di tirocinio incaricato o supplente nelle scuole elementari degli istituti statali o in quelli prescelti per l'assolvimento dell'obbligo scolastico dei ciechi e sordomuti:

| | |
|---|---|
| per ogni anno qualificato buono: (buono con 8) | punti 0,50 |
| per ogni anno qualificato distinto: (buono con 9) | » 1,00 |
| per ogni anno qualificato ottimo: (valente) | » 1,50 |

*c*) Servizio prestato come assistente incaricato o supplente nelle scuole elementari degli istituti statali o in quelli prescelti per l'assolvimento dell'obbligo scolastico dei ciechi e sordomuti:

| | |
|---|---|
| per ogni anno qualificato buono: (buono con 8) | punti 0,50 |
| per ogni anno qualificato distinto: (buono con 9) | » 1,00 |
| per ogni anno qualificato ottimo: (valente) | » 1,50 |

*d*) Maggiorazione del servizio di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) solo per il servizio prestato nell'istituto statale « A. Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista;

| | |
|---|---|
| per ogni anno qualificato buono: maggiorazione di | punti 0,20 |
| per ogni anno qualificato distinto: maggiorazione di | » 0,40 |
| per ogni anno qualificato ottimo: maggiorazione di | » 0,60 |

(1) Non sono valutabili i diplomi conseguiti al termine di corsi nazionali di educazione fisica organizzati dalla ex G.I.L. o dall'ex O.N.B.

(1) E' computato come servizio scolastico, agli effetti della valutazione, il tempo che l'insegnante o l'assistente abbia trascorso lontano dalla scuola per motivi di salute o profilattici non superiore a due mesi; per motivi di famiglia non superiore ai quindici giorni; o per servizio militare di leva, o richiamo d'autorità, secondo le norme stabilite dal successivo n. 7.

e) Servizio prestato come insegnante elementare incaricato o supplente nelle scuole elementari statali, nelle scuole elementari pubbliche mantenute o sussidiate dallo Stato all'estero o nelle ex colonie; nelle scuole elementari dei comuni in regime di autonomia scolastica; nelle scuole elementari annesse ai convitti nazionali, ai riformatori governativi, agli educandati femminili dello Stato e agli istituti pubblici di educazione femminile dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione; nelle scuole elementari o materne negli istituti statali dei ciechi e sordomuti; nelle scuole materne gestite dallo Stato, dai patronati scolastici, dai comuni o da altri enti o in quelli non statali prescelti per l'assolvimento dell'obbligo scolastico dei ciechi e sordomuti; nelle scuole elementari già gestite per delega dello Stato da enti di cultura negli ex giardini d'infanzia annessi agli istituti magistrali, nelle scuole materne annesse alle scuole magistrali statali; servizio di scuola popolare comunque prestato, compreso il servizio in centri di lettura purchè qualificato; nelle scuole carcerarie; nelle scuole per militari; nelle scuole elementari sussidiate o sussidiarie (della Regione siciliana), semprechè il servizio sia stato prestato dopo il conseguimento dell'abilitazione magistrale e siano stati svolti gli esami di cui alle vigenti disposizioni; nelle scuole elementari parificate. La valutazione di un anno intero ha luogo quando l'aspirante abbia prestato effettivo servizio, nello stesso anno scolastico, per almeno cinque mesi (almeno sei mesi, per il servizio nei centri di lettura), salvo casi previsti dalla nota n. 1 della pagina precedente:

per ogni anno qualificato buono:
(buono con 8) punti 0,40

per ogni anno qualificato distinto:
(buono con 9) » 0,80

per ogni anno qualificato ottimo:
(valente) » 1,20

f) Servizio prestato, con il rilascio della qualifica, in doposcuola comunque denominati, gestiti dai Patronati scolastici, dallo Stato o da altri enti pubblici per gli alunni delle scuole elementari statali.

La valutazione di un intero anno scolastico ha luogo quando l'insegnante abbia prestato almeno cinque mesi di effettivo servizio o per almeno quattro o tre ore giornaliere, rispettivamente in doposcuola con o senza somministrazione di refezione agli alunni. Si attribuisce, per ogni anno scolastico, il punteggio di cui alla lettera e) (1).

2) Servizio prestato in scuola unica:

maggiorazione per ogni anno punti 0,20
fino ad un massimo di » 1,20

Si intendono a questo fine scuole uniche le scuole elementari puriclasse costituite da un solo posto di maestro, dipendente dallo Stato o dai comuni in regime di autonomia scolastica o gestite da uno degli enti delegati di cui agli articoli 69 e seguenti del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, e successive modificazioni.

Sono quindi escluse le scuole popolari, le scuole sussidiate, le scuole sussidiarie della Regione siciliana, le scuole serali, festive, estive, per militari, carcerarie, ecc.

3) Servizio prestato nelle scuole elementari dei comuni di montagna di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90 e al decreto ministeriale 31 agosto 1957, con la qualifica di almeno buono:

per ogni anno, maggiorazione di . . . . punti 0,50

Il punteggio contemplato nel presente numero, si attribuisce solo se l'insegnante abbia dimorato in sede, condizione che deve risultare dal relativo certificato di servizio.

La maggiorazione di cui sopra, è cumulabile con quella di cui al precedente n. 2).

4) Servizio di cui al n. 1), lettere a), b), c), e), prestato per un periodo di tempo inferiore a cinque mesi in ogni anno scolastico:

per ogni mese o frazione residua non inferiore a sedici giorni punti 0,10

(1) Il punteggio attribuito ai servizi di cui alla lettera e) non è cumulabile con quello di cui alla lettera f), nel caso in cui i servizi siano stati prestati contemporaneamente. Quando si verifichi tale contemporaneità è valutato soltanto il servizio di cui alla lettera e).

5) Servizio prestato nelle scuole festive ed estive istituite dai provveditori agli studi, nelle scuole materne gestite dallo Stato, dai patronati scolastici, dai comuni o da altri enti, servizio prestato come istitutrice delle maestre istitutrici negli educandati femminili dello Stato; servizio qualificato prestato nei doposcuola comunque denominati gestiti dai patronati scolastici, dallo Stato, o da altri Enti pubblici:

per ogni mese o frazione residua non inferiore a sedici giorni . . . . punti 0,10

Per effetto della valutazione dei vari servizi di cui al presente numero, non può essere comunque, superato il massimo di punti 0,50

6) Servizio prestato nelle biblioteche popolari e qualificato lodevole per un periodo non inferiore a due anni:

per il primo biennio, ogni anno punti 0,25
per il quinquennio successivo, per ogni anno » 0,20

7) a) Servizio militare o assimilato (compreso il periodo di infermiera volontaria della Croce rossa italiana regolarmente mobilitata) prestato dopo il conseguimento del diploma di abilitazione all'insegnamento, dal 1940 a tutto l'anno scolastico 1945-46, purchè non iniziato dopo il 25 aprile 1945.

E' valutato anche il periodo successivo al termine dell'anno scolastico 1945-46, nei confronti dei reduci della prigionia rimpatriati dopo la data anzidetta.

E' valutato, altresì, nei confronti dei mutilati, o degli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, il periodo di tempo successivo alla mutilazione o invalidità fino alla cessazione delle ostilità (25 aprile 1945).

Alle stesse condizioni prescritte nel presente n. 7 è valutato il periodo di deportazione civile.

b) Servizio militare di leva o per richiamo d'autorità (1) prestato dopo il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, qualora risulti che, per l'anno scolastico corrispondente al periodo di inizio del servizio militare, il concorrente fosse incluso in una graduatoria per gli incarichi e le supplenze:

per ogni anno prestato senza aver riportato condanne (8 mesi o frazione superiore a 4 mesi) punti 1,50

8) Perseguitati politici o razziali:

per coloro che, dopo il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, non poterono, durante il cessato regime, per motivi politici, o di razza, prestare servizio di provvisorio o di supplente, sono valutati, come servizio scolastico, con la massima qualifica, gli anni in cui essi sono rimasti assenti, per tali motivi, dalla scuola, ma non oltre il termine dell'anno scolastico 1944-45 (2) e (3).

C) *Benemerenze*
(massimo dei punti attribuibili 1)

1) Croce di guerra al merito . punti 0,10
Medaglia di bronzo e croce di guerra al valor militare . . » 0,25
Promozione per merito di guerra e medaglia d'argento al valor militare . . . » 0,50
Medaglia d'oro al valor militare » 0,75

2) Mutilati e invalidi di guerra, mutilati e invalidi per fatti di guerra, mutilati e invalidi per causa di servizio:
appartenenti a categorie assimilate . . punti 0,75

3) Vedove non rimaritate, orfani e orfane di caduti di guerra o per fatti di guerra, o di caduti per causa di servizio, appartenenti a categorie assimilate punti 0,50

4) Diplomi ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte di cui alla legge 16 novembre 1950, n. 1053:
di 1ª classe . . punti 0,50
di 2ª classe » 0,40
di 3ª classe . » 0,30

5) Diplomi di benemerenza di cui all'art. 384 del R.G. 26 aprile 1928, n. 1297:
di 1ª classe punti 0,30
di 2ª classe » 0,20
di 3ª classe » 0,10

(1) Da documentarsi con copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciato dalla competente autorità militare.
(2) L'assenza dalla scuola di cui al n. 8) si valuta per il periodo di 12 mesi dalla data di inizio dell'assenza.
(3) La valutazione di cui ai numeri 7) e 8), si effettua anche per i periodi inferiori all'anno, purchè a mesi completi. Per ogni mese si attribuisce il punteggio pari a 1/12 di quello previsto per un anno.

**(6608)**

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Commissione giudicatrice del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, per la ammissione di duecentosettantacinque allievi guardie forestali.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11;

Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1971, registro n. 10 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 87, con il quale è stato indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, per la nomina ed ammissione alla scuola forestale di duecentosettantacinque allievi guardie forestali;

Attesa la necessità di procedere alla nomina della commissione esaminatrice del predetto concorso;

Tenuto conto che ai componenti della commissione stessa spettano i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417 e con legge 14 agosto 1971, n. 1031 e, che, per il suo funzionamento, occorre la somma presunta di L. 1.500.000;

Visti la legge ed il regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

La commissione prevista dall'art. 5 del decreto ministeriale 8 settembre 1971 citato nelle premesse è costituita come segue:

*Presidente*:

Benvenuti dott. Valerio, ispettore generale.

*Membri*:

Tavanti Tommasi dott. Luigi, ispettore generale;
Bruno dott. Raffaele, ispettore generale;
Grifi dott. Carlo Maria, ispettore generale;
Pataccони dott. Rodolfo, ispettore capo.

*Segretario*:

Cannas dott. Giancarlo, direttore di sezione.

Art. 2.

E' impegnata sul capitolo 1721 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1972 la spesa presunta di L. 1.500.000 (unmilionecinquecentomila) occorrente al pagamento dei compensi spettanti alla commissione di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° marzo 1972

*Il Ministro*: NATALI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 14 *aprile* 1972
*Registro n.* 6 *Corpo forestale dello Stato, foglio n.* 14

(6877)

## MINISTERO DELLA SANITÀ

**Commissione esaminatrice per la sessione di esami di idoneità per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 7 novembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 313 dell'11 dicembre 1970, con il quale è stata indetta una sessione di esami di idoneità per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della commissione esaminatrice della predetta sessione di esami;

Visto il foglio n. 546/S.G. in data 29 luglio 1971, con il quale il presidente del Consiglio di Stato ha designato il consigliere di Stato prof. Giuseppe Santaniello quale presidente della commissione esaminatrice predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e successive modificazioni apportate con la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice della sessione di esami di idoneità per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo è costituita come segue:

*Presidente*:

Santaniello prof. avv. Giuseppe, consigliere di Stato.

*Membri*:

Andreani prof. Domenico, docente in patologia e clinica medica presso l'Università di Roma;
Picardi prof. Giovanni, docente in patologia chirurgica presso l'Università di Roma;
Pasetto prof. Nino, docente in clinica ostetrico-ginecologica presso l'Università di Roma;
Angelillo prof. Bruno, docente di igiene presso l'Università di Napoli;
Andreassi prof. Giacomo, medico di bordo, presidente della Associazione nazionale medici di bordo;
Vaudano prof. Francesco, direttore generale in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;
Lucani dott. Walter, colonnello di porto in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;
Spalatin dott. Giuseppe, ispettore generale medico in rappresentanza del Ministero della sanità.

*Segretario*:

Ascone dott. Edoardo, direttore di sezione del Ministero della sanità.

Sono, inoltre, aggregati alla commissione, in qualità di membri aggiunti per le lingue estere:

Martelli prof. Angelo, inglese e tedesco;
Josia prof. Vincenzo, francese e spagnolo.

Art. 2.

Ai componenti la commissione predetta, nonchè al segretario, sarà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

La spesa presunta di L. 500.000 graverà sul capitolo 1063 del l'esercizio finanziario 1971.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1971

*Il Ministro*: MARIOTTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 13 *aprile* 1972
*Registro n.* 6, *foglio n.* 86

**(6850)**

## MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

**Commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a duecentotrenta posti di applicato in prova.**

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1956, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1971, n. 15320, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi duecentotrenta posti di applicato in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Delibera:

La commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse è composta come segue:

*Presidente*:

Collini dott. Davide, ispettore capo superiore.

*Membri*:

Antonelli dott. Paolo, ispettore capo;
De Lucia dott. Ermanno, ispettore capo;
Perucca dott. Antonio, ispettore capo;
Spiezia dott. Ubaldo, ispettore capo a r.

*Segretario*:

Bruni Enrico, segretario superiore di 1ª classe.

Roma, addì 19 aprile 1972

p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

**(6876)**

# CORTE DEI CONTI

**Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a dieci posti di coadiutore dattilografo in prova**

IL PRESIDENTE

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Vista la propria ordinanza n. 39 in data 20 marzo 1962;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031;

Visto il proprio decreto in data 7 dicembre 1971, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, a dieci posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia della Corte dei conti;

Vista la lettera di designazione del Ministero della pubblica istruzione Direzione generale per l'istruzione tecnica, in data 28 febbraio 1972, n. 4938;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a dieci posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 7 dicembre 1971, è costituita come segue:

*Presidente*:

Apicella dott. Vincenzo, primo referendario della Corte dei conti.

*Membri*:

Rivelli rag. Domenico, direttore capo di segreteria della Corte dei conti;
Tonti Renzo, coadiutore superiore della Corte dei conti;
Pinciroli Crescina prof.ssa Amina, ordinaria di dattilografia nell'istituto tecnico commerciale «Da Verrazzano» di Roma;
Cannatà Agnusdei prof.ssa Adriana, ordinaria di dattilografia nell'istituto tecnico commerciale «Duca degli Abruzzi» di Roma.

*Segretario*:

Mandarelli rag. Angelo, segretario principale della Corte dei conti.

Spetta agli indicati componenti la commissione esaminatrice il compenso previsto dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 10 marzo 1972

*Il presidente*: GRECO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 4 *maggio* 1972
*Registro n.* 7 *Presidenza, foglio n.* 229

**(7070)**

# REGIONI

## REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 1972, n. **4.**

**Disciplina della funzione di controllo sugli atti degli enti locali.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 24 *marzo* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha APPROVATO

Sono decorsi i termini di legge per il visto del Commissario del Governo.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

SOGGETTI DEL CONTROLLO

Art. 1.

*Soggetti del controllo*

Le funzioni di controllo sugli atti delle provincie, dei comuni e degli enti locali aventi sede in Campania, sono esercitate in conformità della presente legge, a mezzo di un organo della regione costituito nei modi stabiliti dalla legge della Repubblica.

Al medesimo organo sono attribuite le funzioni di controllo sugli altri enti a tal fine stabiliti con legge della Repubblica ovvero con legge regionale nell'ambito delle materie di competenza della regione.

TITOLO II

COSTITUZIONE DEL COMITATO REGIONALE E DELLE SEZIONI DI CONTROLLO

Art. 2.

*Organi di controllo*

Al fine di consentire l'esercizio delle relative funzioni in forma decentrata, oltre al comitato regionale di controllo con sede in Napoli, sono istituite sezioni provinciali del comitato di controllo con sede nei capoluoghi delle provincie di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno.

Nei circondari che saranno istituiti con legge regionale a fini di ulteriore decentramento funzioneranno sezioni circondariali del comitato di controllo con sede nel capoluogo del circondario.

Il comitato regionale e le sezioni provinciali e circondariali esercitano le rispettive funzioni in modo autonomo.

Art. 3.

*Competenza e composizione del comitato regionale di controllo*

Il comitato regionale di controllo, costituito in conformità a quanto previsto dall'art. 55 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, esercita l'attività di controllo sugli atti:

*a*) delle provincie;

*b*) dei consorzi a partecipazione provinciale.

Ove del consorzio facciano parte provincie appartenenti a regioni diverse, il comitato esercita il controllo, solo se la sede dell'amministrazione del consorzio è in Campania;

*c*) degli enti ospedalieri regionali;

*d*) dei consigli di valle o comunità montane di cui fanno parte le provincie;

*e*) delle aziende e dei consorzi di aziende di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, in materia di assunzione diretta di pubblici servizi.

Ove del consorzio facciano parte aziende di provincie appartenenti a regioni diverse il comitato esercita il controllo solo se la sede dell'amministrazione del consorzio è in Campania.

Per il controllo sugli atti degli enti ospedalieri di cui alla lettera *c*), il comitato è integrato, ai sensi del 2° comma dello art. 16 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, dal medico provinciale del capoluogo di regione.

Art. 4.

*Competenza e composizione delle sezioni di controllo*

Le sezioni provinciali del comitato di controllo, costituite in conformità a quanto previsto dall'art. 56 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, esercitano la loro attività di controllo sugli atti:

*a*) dei comuni;

*b*) dei consorzi fra comuni. Ove del consorzio facciano parte comuni appartenenti a provincie diverse, il controllo è esercitato dalla sezione nella cui circoscrizione ha sede la amministrazione del consorzio;

*c*) degli enti ospedalieri provinciali e zonali;

*d*) dei consigli di valle o comunità montane tra comuni di una stessa provincia. Ove il consiglio di valle o comunità montana comprenda comuni appartenenti a più provincie, il controllo è esercitato dalla sezione istituita per la provincia nella cui circoscrizione ha sede l'amministrazione del consiglio di valle o comunità montana;

*e*) degli enti comunali di assistenza e beneficenza e delle altre istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, con decorrenza dalla data di trasferimento delle funzioni amministrative statali su detti enti.

Ove l'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza svolga la propria attività in due o più comuni appartenenti a provincie o regioni diverse, il controllo è esercitato dalla sezione istituita per la provincia nella cui circoscrizione ha sede la amministrazione dell'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza;

*f*) delle aziende e dei consorzi di azienda di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, in materia di assunzione diretta di pubblici servizi da parte dei comuni.

Ove del consorzio facciano parte aziende di comuni appartenenti a provincie diverse il controllo è esercitato dalla sezione nella cui circoscrizione ha sede l'amministrazione del consorzio.

Per il controllo sugli atti degli enti ospedalieri di cui alla lettera *c*), le sezioni sono integrate, ai sensi del secondo comma dell'art. 16 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, dal medico provinciale della provincia per la quale è istituita la sezione.

Le singole sezioni hanno competenza limitatamente alla circoscrizione della provincia presso il cui capoluogo hanno sede.

Alle sezioni circondariali del comitato di controllo, costituite in conformità a quanto previsto dall'art. 56 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, entro sei mesi dall'istituzione con legge regionale dei relativi circondari, sarà trasferito il controllo sugli atti degli enti di cui al primo comma del presente articolo che abbiano sede nel circondario, con esclusione di quelli ospedalieri e degli enti che svolgano attività o comprendano anche comuni non appartenenti al circondario per i quali resterà ferma la competenza della sezione provinciale.

Art. 5.

*Nomina dei comitati e delle sezioni di controllo*

Il comitato regionale di controllo e le sezioni decentrate sono nominati con decreto del Presidente della giunta regionale.

Con lo stesso decreto il Presidente della giunta regionale nomina i funzionari della regione che fungono da segretario del comitato regionale e delle sezioni di controllo, nonchè i relativi supplenti, per le funzioni vicarie.

Art. 6.

*Inizio e durata in carica degli organi di controllo*

La data di inizio dell'attività del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni è fissata dal Presidente della giunta regionale nel provvedimento di nomina di detti organi.

La stessa non può cadere oltre il 15° giorno da quella della ultima designazione.

Il comitato regionale di controllo e le sue sezioni durano in carica quanto il Consiglio regionale ed esplicano la loro attività fino alla costituzione dei nuovi organi di controllo.

Art. 7.

*Incompatibilità relative al comitato ed alle sezioni di controllo*

Non possono far parte del comitato e delle sezioni di controllo, a norma dell'art. 57 della legge 10 febbraio 1953, n. 62:

*a*) i senatori e i deputati al Parlamento;

*b*) i membri del consiglio provinciale dei consigli comunali e delle rappresentanze degli altri enti i cui atti sono soggetti ai controlli del comitato stesso;

*c*) coloro che si trovano in condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità alle cariche di cui alla precedente lettera *b*);

*d*) gli stipendiati, i salariati e i contabili delle provincie, dei comuni e degli altri enti in cui atti sono soggetti ai controlli del comitato;

*e*) i parenti sino al secondo grado e gli affini di primo grado con l'esattore o il ricevitore provinciale, durante l'esercizio della esattoria o della ricevitoria.

Le incompatibilità previste alle lettere *c*) e *d*) non si applicano ai membri di cui alla lettera *b*) e *c*) degli articoli 55 e 56.

Art. 8.

*Elezione del presidente e dei vice presidenti del comitato e delle sezioni di controllo*

Il comitato e le sue sezioni, come primo atto, eleggono a scrutinio segreto, con distinta votazione e a maggioranza assoluta dei componenti, un presidente ed un vice presidente tra i componenti effettivi eletti dal consiglio regionale.

Qualora dopo due votazioni nessun membro abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti è eletto presidente e vice presidente chi ha riportato il maggior numero di voti.

A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

Fino a quando non è eletto il presidente, la presidenza è assunta dal membro effettivo che ha riportato in occasione nella sua elezione il maggior numero di voti.

In caso di parità, presiede il più anziano di età fra i membri elettivi.

Art. 9.

*Decadenza dei componenti ed incompatibilità*

Il componente del comitato regionale di controllo o di una sua sezione, che non interviene, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del rispettivo consesso, decade dall'ufficio.

Le cause sopravvenute di ineleggibilità o di incompatibilità, previste da legge della Repubblica, importano egualmente decadenza.

La causa di decadenza è contestata dal presidente del comitato o della sezione, all'interessato, il quale ha facoltà di controdedurre nei dieci giorni successivi.

La decadenza è pronunciata dal Presidente della giunta regionale, su proposta motivata dal presidente del comitato o di una sezione di controllo e su conforme parere del Consiglio regionale.

La dichiarazione di decadenza dei membri non elettivi è comunicata dal Presidente della giunta regionale al Commissario di governo o al presidente del tribunale amministrativo regionale o alla amministrazione provinciale per le sostituzioni di rispettiva competenza.

Qualora il componente incorra in ipotesi di incompatibilità, il presidente del comitato o della sezione di controllo gli chiede di optare entro il perentorio termine di giorni dieci, trascorsi inutilmente i quali si provvede in conformità a quanto stabilito nel quarto e quinto comma del presente articolo.

Qualora la ipotesi di decadenza di cui al primo comma e di incompatibilità di cui al sesto comma riguardi la persona del presidente del comitato o della sezione di controllo, la contestazione o la richiesta di opzione viene effettuata dal Presidente della giunta regionale.

Art. 10.

*Dimissioni dei componenti*

Le dimissioni dei componenti, anche non elettivi, del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni sono presentate al presidente del collegio di appartenenza, che le trasmette immediatamente al Presidente della giunta regionale, perchè sia provveduto agli ulteriori adempimenti.

Art. 11.

*Reintegrazione dell'organo di controllo*

Quando, per qualunque motivo, uno dei componenti del comitato o delle sezioni di controllo abbia cessato di farne parte, si provvede a sostituirlo nei modi seguiti per la nomina entro il termine di quindici giorni, salvaguardando comunque l'iniziale presenza delle minoranze.

Chi subentra, resta in carica fino alla scadenza del mandato del sostituito.

Art. 12.

*Organico del personale*

Il Consiglio regionale, con specifico provvedimento, stabilisce la ripartizione degli uffici e l'organico del personale addetto al comitato e ad ogni sezione.

La giunta regionale assegna il relativo personale che deve appartenere al ruolo organico della regione.

Il personale in servizio presso gli organi di controllo dipende funzionalmente dal comitato regionale o dalle sezioni di controllo.

Art. 13.

*Segretario*

Il segretario del comitato e di ciascuna sezione, nominato ai sensi dell'art. 5 della presente legge, è funzionalmente alle dipendenze del comitato e delle sezioni.

Art. 14.

*Indennità ai componenti del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni*

Al presidente ed ai componenti del comitato e delle sue sezioni di controllo è assegnata una indennità di presenza per ogni giornata di seduta.

Le indennità saranno stabilite con apposita legge regionale.

Art. 15.

*Calendario delle adunanze*

Il comitato regionale di controllo e le sue sezioni stabiliscono il calendario delle proprie adunanze e si riuniscono di norma almeno due volte la settimana in giorni ed ora prestabiliti, nella sede assegnata dalla regione.

Detto calendario viene pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » degli atti della regione.

Il comitato regionale di controllo e le sue sezioni possono essere convocate anche in giorni diversi da quelli prestabiliti, ogni qualvolta il presidente ne ravvisi la necessità, mediante avviso anche telegrafico ai componenti almeno 24 ore prima della adunanza.

Il componente effettivo del collegio, impossibilitato a partecipare all'adunanza, deve segnalare tempestivamente il proprio impedimento, onde consentire la sostituzione con il membro supplente.

I componenti supplenti non elettivi sostituiscono i corrispondenti effettivi.

Per i componenti elettivi, la sostituzione verrà fatta seguendo l'ordine di nomina determinato dalla data di elezione o, in caso di elezione contemporanea, dal numero di voti ottenuti, in caso di parità di voti, dall'età.

L'ordine del giorno degli argomenti da trattare nelle adunanze previste nel calendario viene rimesso a tutti i componenti effettivi e supplenti almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Per le convocazione di urgenza, gli argomenti relativi devono essere portati a conoscenza dei componenti con lo stesso mezzo usato per la convocazione della seduta straordinaria.

Art. 16.

*Adunanza del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni*

Le adunanze del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni non sono pubbliche.

Per la validità delle deliberazioni, si richiede l'intervento di almeno quattro componenti.

Le decisioni sono adottate a maggioranza ed a voto palese.

In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Esse sono sottoscritte dal presidente, dal relatore e dal segretario.

Art. 17.

*Funzioni del presidente del comitato e delle sezioni di controllo*

Il presidente rappresenta il comitato o la sezione che convoca e presiede, distribuisce il lavoro tra i componenti e regola l'attività collegiale.

Il presidente sovrintende, inoltre, agli uffici, regolandone la attività; provvede alla sostituzione dei componenti effettivi, in caso di assenza o impedimento con i membri supplenti.

Il presidente, infine, trasmette, sentito il proprio collegio, al Presidente della giunta regionale, una relazione semestrale sull'attività svolta.

Il Presidente della giunta regionale trasmette sollecitamente la relazione, con le eventuali osservazioni degli assessorati interessati al Presidente del consiglio, che provvede a sottoporla all'esame dell'assemblea per le sue determinazioni.

Il presidente del comitato regionale, di intesa con i presidenti delle sezioni decentrate di controllo, convoca periodiche conferenze dei componenti effettivi e supplenti di tutti gli organi di controllo, al fine di coordinare la loro attività istituzionale sulla base degli indirizzi fissati dal consiglio regionale e nel rispetto della piena autonomia degli enti locali.

Art. 18.

*Funzioni del vice presidente*

I vice presidenti del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni sostituiscono il presidente, in caso di assenza o di impedimento.

Art. 19.

*Funzioni del segretario*

I segretari curano la tenuta dei registri delle ordinanze.

I verbali di ogni adunanza devono contenere i nomi dei componenti presenti e del relatore per ciascuna pratica, un cenno sommario dei provvedimenti esaminati e delle decisioni adottate.

Ogni componente ha facoltà di chiedere che il proprio motivato dissenso venga inserito nel verbale, con la dichiarazione da lui testualmente resa nel corso della seduta.

Il processo verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario, di esso si dà lettura per l'approvazione nel corso della seduta successiva.

Art. 20.

*Udienza ad amministratori locali*

Il comitato regionale di controllo e le sue sezioni hanno facoltà di convocare i rappresentanti delle amministrazioni interessate, al fine di ottenere chiarimenti su atti sottoposti al loro esame.

I predetti consessi sentono altresì i rappresentanti delle amministrazioni interessate, qualora ne facciano richiesta, per gli stessi motivi. I suddetti rappresentanti hanno facoltà di chiedere che vengano inserite a verbale le loro osservazioni.

## TITOLO IV

## ATTIVITA' DI CONTROLLO

Art. 21.

*Controllo di legittimità*

Il comitato regionale di controllo e le sue sezioni esercitano, secondo le rispettive competenze, il controllo di legittimità sugli atti degli enti indicati all'art. 1 della presente legge, per i quali le norme vigenti alla data di entrata in vigore della stessa prescrivono il controllo di legittimità del prefetto, della giunta provinciale amministrativa e del medico provinciale.

Il controllo di legittimità non si esercita sugli atti che siano meramente esecutivi di provvedimenti già adottati e perfezionati ai sensi di legge.

Il controllo di legittimità viene esplicato in conformità a quanto stabilito all'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

In particolare, l'annullamento delle deliberazioni illegittime deve essere pronunciato entro 20 giorni dal ricevimento degli atti con ordinanza motivata in cui venga enunciato il vizio di legittimità riscontrato nella deliberazione.

Il termine suddetto rimane sospeso se, prima della sua scadenza, l'organo di controllo chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio e per non più di una sola volta all'Ente di cui all'art. 1 della presente legge.

In tal caso la deliberazione diviene esecutiva se l'organo di controllo non ne pronuncia l'annullamento entro venti giorni dal ricevimento delle controdeduzioni degli enti interessati.

Il controllo sulle deliberazioni adottate nelle materie delegate dalla regione è esercitato in conformità a quanto disposto dall'art. 62 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Art. 22.

*Controllo di merito*

Il comitato regionale di controllo e le sue sezioni esercitano il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare le loro deliberazioni, sugli atti degli enti di cui all'art. 1 della presente legge, che rientrano nei casi previsti dalle vigenti leggi della Repubblica per tale tipo di controllo.

Il controllo di merito viene esplicato in conformità a quanto stabilito dall'art. 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Specificamente per il controllo di merito, ai fini del riesame di cui al capoverso dell'art. 130 della Costituzione, il comitato e le sue sezioni di controllo, ove riscontrino il vizio di merito nella deliberazione, possono invitare entro venti giorni dal ricevimento degli atti e con ordinanza motivata, l'ente deliberante a riprenderla in esame.

Le deliberazioni divengono esecutive se la richiesta di riesame non è fatta entro i venti giorni dalla data del ricevimento delle medesime. Tale termine è di quaranta giorni per i bilanci.

Il comitato regionale di controllo e le sue sezioni potranno avvalersi degli apporti tecnici dei competenti uffici regionali, ogni qualvolta ne fosse ravvisata l'opportunità anche in sede istruttoria.

I termini indicati nel presente articolo rimangono sospesi per un periodo comunque non superiore a giorni venti, ove il comitato regionale e le sezioni di controllo chiedano chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all'Ente deliberante.

Eventuali vizi di legittimità dell'atto devono essere contestualmente rilevati e comunicati all'ente deliberante.

Le deliberazioni di conferma integrale o parziale e la deliberazione di riforma dell'atto, in conformità dei rilievi del comitato, sono soggetti al solo controllo di legittimità.

Sono altresì soggette al controllo di merito le deliberazioni degli enti ospedalieri di cui agli articoli 10, lettera *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *g*), ed *i*), 32, primo comma e 40, ultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, nonchè le deliberazioni relative a contratti di locazione di durata ultranovennali.

Art. 23.

*Controllo sostitutivo*

Qualora l'ente soggetto a controllo ometta o ritardi un atto obbligatorio, l'organo di controllo diffida l'ente a compiere l'atto entro il termine di venti giorni, salvo che la legge dello Stato non ne preveda uno diverso, scaduto il quale viene nominato un commissario per l'adozione dell'atto predetto ai sensi di legge.

**Art. 24.**

*Invio degli atti soggetti a controllo*

Gli atti soggetti a controllo devono essere trasmessi alla segreteria del collegio competente nei termini di legge ed in duplice copia, unitamente ad un elenco descrittivo anche in duplice esemplare, degli atti trasmessi.

La segreteria del collegio provvederà ad apporre sulle due copie dell'elenco il timbro-data, restituendone uno all'ente interessato, a titolo di ricezione degli atti stessi.

Agli effetti dei termini previsti dagli articoli 59 e 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, per l'esercizio dell'attività di controllo di legittimità e di merito, la decorrenza viene desunta dal timbro come sopra apposto.

Art. 25.

*Definitività dei provvedimenti di controllo*

I provvedimenti degli organi di controllo, di cui alla presente legge, sono definitivi.

Art. 26.

*Copia e visione degli atti*

Chiunque abbia interesse, può richiedere, a proprie spese, alla segreteria del collegio il rilascio di copia dei provvedimenti emessi dal collegio stesso, e, qualora ne sia direttamente interessato, anche dei relativi atti preparatori e del verbale delle adunanze.

Il rilascio della copia deve avvenire entro cinque giorni dalla presentazione della richiesta.

I consiglieri regionali hanno diritto ad ottenere notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, nonchè il rilascio della copia degli atti in esenzione di spese.

Art. 27.

*Imputazione della spesa*
*per il funzionamento degli organi di controllo*

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al capitolo XXII dello stato di previsione della spesa per lo esercizio 1972 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 24 marzo 1972

MANCINO

**(6277)**

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.